



**PROVINCIA DI PERUGIA**

# **REGOLAMENTO**

**SUL FUNZIONAMENTO**

**DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 27 marzo 2001 e parzialmente modificato con deliberazioni consiliari n. 93 del 10 dicembre 2002, n. 2 del 14 gennaio 2003, n. 113 del 28 ottobre 2003, n. 64 del 21 settembre 2004, n. 93 del 29 novembre 2007, n. 12 del 5 febbraio 2008, n. 27 del 24 marzo 2009, n. 64 dell'8 luglio 2009, n. 115 del 17 dicembre 2009, n. 34 del 8 aprile 2010, n. 64 del 13 settembre 2012, n. 2 del 10.01.2013, n. 50 del 11.07.2013, n. 59 del 08.08.2013, n. 7 del 23.01.2014.

PARTE I.  
**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

TITOLO I.  
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.  
***Campo di applicazione***

1. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio della provincia di Perugia sono disciplinati dalle norme di legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e che non siano disciplinate dalle norme richiamate nel precedente comma decide la/il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 2.  
***Sede del consiglio provinciale***

1. Il consiglio provinciale ha sede nella città di Perugia – piazza Italia – palazzo della provincia.
2. La/Il Presidente del Consiglio d'intesa con la/il Presidente della Provincia, sentiti i capigruppo consiliari, può stabilire di convocare il consiglio presso la sede di uno dei comuni del territorio provinciale per la trattazione di materie aventi specifico interesse locale o, in via eccezionale e per particolari esigenze, in idonea sede diversa. Presso tali sedi può essere convocato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo periodo dello statuto, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, anche il Consiglio provinciale aperto.
3. La segreteria provinciale funge da segreteria del consiglio per la consegna, a richiesta dei consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del consiglio.
4. Il consiglio provinciale aperto può essere convocato per la celebrazione di apposite giornate istituite con legge dello Stato o per determinazione di organismi internazionali, dedicate all'affermazione dei diritti umani ed alla memoria delle vittime delle violazioni dei diritti stessi.

Art. 3.  
***Entrata in carica dei consiglieri***

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. La deliberazione di surrogazione è dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

TITOLO II.  
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I.  
OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE  
DEGLI ELETTI

Art. 4.

***Convocazione del consiglio dopo l'elezione***

1. La prima seduta del consiglio provinciale dopo la consultazione elettorale è convocata dalla/dal neo eletta/o Presidente della Provincia nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio è presieduto dalla/dal Presidente della Provincia sino alla elezione della/del Presidente del Consiglio.

Art. 5.

***Convalida degli eletti***

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Tit. III, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, di seguito denominato TUEL e inoltre deve dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalle medesime norme, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del citato TUEL.
2. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare, sia che trattasi della loro convalida, sia che abbia per oggetto una eventuale opposizione alle operazioni elettorali.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni del citato TUEL.
4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti, o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
5. Il consiglio provvede, ai sensi di legge, alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili.
6. Nella stessa seduta di cui al comma I, il consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente ai sensi di legge e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Essi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori adempimenti del consiglio.
7. Un esemplare del processo verbale delle operazioni di insediamento del consiglio è trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla data di adozione ai sensi di legge.

8. Completate le operazioni di convalida la/il Presidente della Provincia presta giuramento, davanti al consiglio, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 6.

***Elezione del Presidente e dei vicepresidenti del Consiglio***

1. Il consiglio provinciale, nella sua prima adunanza, e subito dopo la convalida degli eletti, elegge con distinte votazioni, la/il Presidente del Consiglio e due vicepresidenti che, insieme, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. La/Il Presidente del Consiglio è eletta/o, in prima votazione, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, compresa/o la/il Presidente della Provincia. Ove, nella prima votazione, non si raggiunga il quorum richiesto, l'elezione viene rinviata ad altra seduta del consiglio da convocarsi entro quindici giorni. In tale caso la seduta del consiglio provinciale prosegue, sotto la presidenza della/del Presidente della Provincia, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con particolare riguardo alla comunicazione della nomina dei componenti della giunta provinciale.

3. Nella successiva seduta del consiglio, convocata ai sensi del comma precedente, si procede alla seconda votazione sempre a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati compreso la/il Presidente della Provincia. Se non viene raggiunto il quorum richiesto, nella stessa seduta si procede a successive votazioni fino alla elezione della/del Presidente del Consiglio che deve avvenire con il quorum della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati compresa/o la/il Presidente della Provincia.

4. Eletta/o la/il Presidente, il consiglio procede all'elezione dei due vicepresidenti. Per tale votazione ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 6 bis.

***Ufficio di presidenza del Consiglio***

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale di cui all'art. 42 dello Statuto, è costituito dalla/dal Presidente del Consiglio e da due Vicepresidenti eletti con le modalità di cui all'art. 6.

2. L'Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio provinciale. L'avviso di convocazione è recapitato con le modalità di cui all'art. 59 almeno due giorni liberi prima della riunione e nei casi d'urgenza almeno 12 ore prima della riunione.

3. Le riunioni sono valide in presenza di almeno due componenti. Le decisioni sono assunte di comune accordo. In caso di disaccordo sul contenuto delle decisioni, prevale la decisione della/del Presidente. In caso di disaccordo con entrambi i Vicepresidenti la/il Presidente motiva adeguatamente la decisione e ne dà comunicazione alla prima seduta utile della Conferenza dei Capigruppo. Le riunioni dell'Ufficio di presidenza non sono pubbliche.

4. Il funzionario responsabile dell'Ufficio di cui all'art.13, comma 2, o altro dipendente designato dal Dirigente del Servizio competente, funge da segretario dell'Ufficio di presidenza con il compito di predisporre i lavori e redigere il verbale delle riunioni.

5. La/Il Presidente del Consiglio può delegare alle/ai Vicepresidenti l'esercizio di determinate funzioni o lo svolgimento di specifici compiti.

Art. 6 ter

**Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio**

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale affianca e coadiuva la/il Presidente del Consiglio nell'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti alla/o stessa/o dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) cura la formulazione delle proposte di stanziamento negli appositi capitoli del bilancio di previsione della Provincia di cui all'art. 14;

b) esprime pareri sull'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite al Consiglio ai fini dell'emanazione degli atti di indirizzo della/del Presidente del Consiglio di cui all'art. 14, comma 3, e si esprime anche sull'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari e in particolare riguardo a quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo;

c) individua le misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature, delle risorse umane e finanziarie disponibili;

d) programma le iniziative della Presidenza del Consiglio e coordina quelle delle Commissioni consiliari, verificandone la compatibilità finanziaria e organizzativa;

e) cura i rapporti con i gruppi consiliari, le Commissioni consiliari e con la Giunta provinciale. In particolare, cura l'invio al Presidente della provincia e all'Assessore competente di copia delle deliberazioni relative a mozioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio provinciale, entro 30 gg. dalla avvenuta approvazione e di ogni altro documento ritenga opportuno portare a conoscenza dei predetti organi.

f) vigila sul rispetto dei diritti e delle prerogative di ciascun consigliere e dei gruppi consiliari e svolge compiti di controllo sui doveri dei consiglieri;

g) definisce modalità, criteri e indirizzi per la concessione dell'uso della sala consiliare, ivi compresi i casi eccezionali di concessione gratuita, ferma restando la priorità di utilizzo della stessa per le attività istituzionali della Provincia;

h) definisce altresì, nel quadro della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, stabilita con delibera di Consiglio, o anche in assenza della stessa, la proposta della tariffa, anche forfettaria, del rimborso spese per la concessione a terzi dell'uso della sala a fronte degli oneri aggiuntivi per il personale necessario e per i consumi relativi;

i) stabilisce, sentita la Conferenza dei Capigruppo, modalità e criteri per i rimborsi spese relativi alle presenze necessarie presso la sede degli uffici provinciali per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

l) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dal presente regolamento e svolge gli altri compiti che la/il Presidente del Consiglio intende affidargli.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni l'Ufficio di presidenza si avvale dell'Ufficio di cui all'art. 13 comma 2.

Art. 7.

## **Poteri della/del Presidente del Consiglio**

1. La/Il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa con la/il Presidente della Provincia e sentita la conferenza dei capigruppo:
  - a) programma le sedute del consiglio provinciale;
  - b) formula l'ordine del giorno delle sedute consiliari;
  - c) convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del consiglio, secondo le norme di legge, dello statuto e del regolamento;
  - d) garantisce l'adeguata preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  
2. La/Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il consiglio provinciale, nei casi di cui all'art. 56, comma 2, lett. b) e c), del presente regolamento.
  
- 2 bis. La/Il Presidente del Consiglio ha inoltre il potere di iniziativa sulle proposte di deliberazioni consiliari di carattere ordinamentale. Tali proposte riguardano, in particolare, le surrogazioni dei consiglieri, la composizione, la nomina, le modifiche e le competenze delle Commissioni consiliari previste dal presente regolamento nonché la nomina delle/dei rispettive/i presidenti e vicepresidenti. Per la relativa istruttoria la/il Presidente del Consiglio si avvale degli uffici e servizi di cui all'art. 13.
  
- 2 ter. La/Il Presidente del Consiglio può concedere il patrocinio del Consiglio provinciale, sentita/o la/il Presidente della Provincia, a iniziative e attività di particolare interesse storico, culturale, artistico e socioeconomico.
  
- 2 quater. La/Il Presidente del Consiglio decide sulle richieste di concessione dell'uso della sala consiliare in base ai criteri e indirizzi stabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio ai sensi dell'art. 6 ter, comma 2, lett. g) e, se ritenuto necessario, sentito lo stesso Ufficio di presidenza.
  
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito, a turno, da uno dei due vicepresidenti. L'Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce i criteri e le modalità per la turnazione delle/dei vicepresidenti.
  
4. Alla Presidenza del Consiglio è assegnato personale di segreteria fino a due unità a tempo pieno, che viene reperito secondo quanto previsto dall'art. 12, commi 4 e 5, d'intesa con la/il Presidente del Consiglio.

### **Art. 8.**

#### ***Comunicazione della composizione della giunta***

1. Nella prima seduta del consiglio provinciale la/il Presidente della Provincia comunica la composizione della giunta.

### **Art. 9.**

#### ***Incompatibilità tra consigliere provinciale e assessore***

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere provinciale.
  
2. Se un Consigliere provinciale assume la carica di Assessore nella Giunta, cessa per legge dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina senza bisogno di dimissioni e, al suo posto, subentra per legge, senza bisogno della procedura di surroga, il primo dei non eletti nella lista cui apparteneva il consigliere nominato assessore. Il Consigliere subentrato è pertanto convocato e partecipa alla prima seduta del Consiglio o alla prima seduta utile dello stesso, se la nomina ad

Assessore interviene in un momento successivo. In tale seduta il Consiglio dichiara, con atto meramente ricognitivo, l'avvenuto subentro del primo dei non eletti e procede alla sua convalida.

Art. 10.

### ***Linee programmatiche***

1. Entro il termine di centoventi giorni dal giuramento, così come previsto dall'art. 58, comma 2, lett. d), dello statuto, la/il Presidente della Provincia, sentita la giunta provinciale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. La/Il Presidente, sentita la giunta provinciale sullo schema di proposta del programma di mandato, invia il documento a tutti i gruppi consiliari entro sessanta giorni dal giuramento e lo illustra al Consiglio entro lo stesso termine. I gruppi consiliari possono presentare i propri emendamenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma, in ordine ai quali, la/il Presidente si esprime sull'eventuale accoglimento entro i successivi dieci giorni, sentita la giunta provinciale. Nei termini utili successivi, ai fini della tempestiva iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio provinciale da tenersi entro centoventi giorni dal giuramento, il programma di mandato passa all'esame delle commissioni consiliari permanenti riunite in sedute congiunte. Le eventuali proposte di modifiche ed integrazioni del programma di mandato definite dalle Commissioni consiliari permanenti, se accolte dalla/dal Presidente della Provincia, entrano automaticamente a far parte del testo del programma che viene sottoposto all'esame del Consiglio. In sede di discussione, in consiglio provinciale potranno intervenire i rappresentanti dei vari gruppi, limitando peraltro, di norma, l'intervento stesso a dieci minuti per ciascun consigliere. Al termine della discussione, il consiglio provinciale prende atto, senza votazione, del programma di mandato nel testo presentato dalla/dal Presidente, integrato o modificato sulla scorta degli emendamenti e delle proposte delle Commissioni accolti dalla/dal Presidente stessa/o. Delle eventuali integrazioni del programma di mandato, definite con votazione dalle Commissioni consiliari permanenti, è tenuto conto nella redazione del piano generale di sviluppo dell'Ente di cui all'art. 10 bis.

3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il consiglio provinciale, in seduta straordinaria, verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte della/del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori così come previsto dall'art. 44, comma 5, del vigente statuto.

4. Ai fini della verifica di cui al comma 3, la Giunta predispone la documentazione ritenuta necessaria a dimostrare lo stato di attuazione degli indirizzi generali e dei programmi e progetti nonché l'andamento dell'azione di governo e amministrativa dell'Ente e ne dispone l'inoltro alle Commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 21, riunite in sedute congiunte, almeno venti giorni prima della scadenza dei termini previsti nel comma medesimo.

5. Il Consiglio provinciale, prende atto, senza votazione, dello stato di attuazione delle linee programmatiche, tenuto conto della discussione in sede di Commissioni congiunte e di Consiglio stesso.

Art. 10 bis

### **Piano generale di sviluppo**

1. Il piano generale di sviluppo della Provincia di cui all'art. 165, comma 7 del D. Lgs n. 267/2000 è lo strumento della programmazione di mandato che comporta il raccordo delle linee programmatiche, di cui all'art. 10 del presente regolamento, con la pianificazione strategica nazionale, regionale e comunitaria e

con le concrete capacità operative dell'Ente. Esso esprime, per la durata del mandato in corso, le linee dell'azione della Provincia nell'organizzazione e funzionamento degli uffici, finalizzate ad assicurare ai cittadini e alle imprese la migliore qualità nei servizi e l'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli investimenti e delle opere pubbliche pianificate.

Nell'ambito del piano generale di sviluppo verranno altresì espresse le linee dell'azione della Provincia in merito al potenziamento e all'incentivazione dell'utilizzo di Internet e delle tecnologie informatiche in genere al proprio interno, nella rete scolastica di pertinenza e come interfaccia con la cittadinanza, proponendo azioni, piani e opere specifiche tese a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell'obiettivo della tutela di Internet come bene comune, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Provincia.

2. Il piano generale di sviluppo della Provincia è approvato dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta, precedentemente al primo bilancio di previsione e suoi allegati del mandato amministrativo.

3. Il piano generale di sviluppo è successivamente verificato e, ove necessario, adeguato annualmente, con deliberazione consiliare, prima dell'approvazione della proposta di bilancio di previsione e suoi allegati da parte della Giunta, anche contestualmente alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di cui al comma 3 dell'art. 10.

4. Il piano generale di sviluppo, approvato e adeguato dal Consiglio provinciale secondo quanto previsto dai commi 2 e 3, costituisce il quadro generale di riferimento per la predisposizione da parte della Giunta degli altri atti e documenti del processo di previsione e programmazione all'interno del sistema di bilancio. Il piano e i suoi adeguamenti annuali possono anche specificare indirizzi e obiettivi programmatici prioritari con riferimento alla predisposizione degli strumenti di previsione del primo esercizio successivo.

## CAPO II. GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

### Sez. I. GRUPPI CONSILIARI

#### Art. 11. ***Costituzione dei gruppi consiliari***

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Il gruppo consiliare può essere anche costituito dal consigliere provinciale candidato e non eletto alla carica di Presidente della Provincia che, al primo turno, era collegato ad almeno due liste.

2. Nella seduta d'insediamento si procede alla costituzione dei gruppi, che sono composti da uno o più consiglieri, sulla base dei seggi conseguiti da ogni singola lista concorrente alle elezioni, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta alla/al Presidente della Provincia o, se già eletto, alla/al Presidente del Consiglio provinciale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.

4. Per la costituzione di nuovi gruppi, in momenti successivi alla seduta di insediamento, è necessaria l'adesione di almeno due consiglieri. È inoltre consentita la costituzione di un nuovo gruppo anche con un solo consigliere provinciale, purché lo stesso faccia riferimento ad un partito o movimento politico



presente in Parlamento. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo, autorizza la costituzione dei nuovi gruppi di cui al presente comma.

5. Successivamente alla seduta d'insediamento del consiglio provinciale, qualora uno o più consiglieri dichiarino di voler uscire dal gruppo di appartenenza e di non costituire un nuovo gruppo, confluiscono nel gruppo misto.

5 bis. La/Il Capogruppo del gruppo misto, se composto da due o più consiglieri, è eletta/o a maggioranza assoluta dei componenti il gruppo stesso. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, la carica di capogruppo spetta a turni semestrali a ciascun componente del gruppo medesimo seguendo l'ordine del più anziano di età. Analoga procedura è seguita per l'elezione della/del Vicecapogruppo.

5 ter. Il gruppo misto può essere costituito da diverse componenti politiche. Tali componenti hanno comunque una denominazione e un riferimento politico a partiti o movimenti politici diversi da quelli dei gruppi consiliari costituiti. Tali componenti sono comunicate per iscritto alla/al Presidente del Consiglio e alla/al Presidente della Provincia. L'Ufficio di presidenza del Consiglio autorizza la costituzione delle medesime componenti politiche, sentita la Conferenza dei capigruppo. Le diversità delle componenti politiche del gruppo misto non hanno rilevanza ai fini dell'assegnazione della sede, che pertanto è unica, nonché del personale di segreteria e delle risorse finanziarie spettanti al gruppo stesso.

5 quater. Con l'eccezione del gruppo misto, i gruppi consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Provinciale una comunicazione sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo.

6. Ogni gruppo consiliare elegge la/il propria/o Capogruppo e ne dà comunicazione scritta alla/al Presidente del Consiglio e alla/al Presidente della Provincia. I gruppi composti da due o più consiglieri possono eleggere anche una/un Vicecapogruppo, comunicandone per iscritto il nominativo. La/Il Vicecapogruppo collabora con la/il Capogruppo nel coordinamento del gruppo e lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento.

7. Il gruppo consiliare derivante dall'unificazione di due o più gruppi ha diritto a conservare, per la residua durata del mandato elettorale in corso, le dotazioni di risorse umane e strumentali di cui all'art. 12 già riconosciute in capo ai singoli gruppi.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche in caso di confluenza di un altro gruppo consiliare.

9. Dell'avvenuta unificazione o confluenza dei gruppi di cui ai commi 7 e 8 e della elezione delle/dei Capigruppo e Vicecapigruppo è data comunicazione scritta alla/al Presidente del Consiglio e alla/al Presidente della Provincia.

## Art. 12.

### **Organizzazione dei gruppi**

1. Ai gruppi consiliari sono assegnati locali idoneamente arredati le cui spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, di traffico telefonico e quant'altro necessario al funzionamento degli uffici, sono a carico del bilancio provinciale.

2. L'ufficio assegnato a ciascun gruppo ne costituisce la sede presso la quale vengono inoltrati gli atti, la corrispondenza e notificate le eventuali comunicazioni.

3. A ciascun gruppo è assegnato personale di segreteria così ripartito:
  - a) ai gruppi costituiti da uno a tre consiglieri viene assegnata una unità di segreteria a tempo pieno;
  - b) ai gruppi costituiti da quattro a nove consiglieri viene assegnata una unità di segreteria a tempo pieno ed una a tempo parziale fino ad un massimo di diciotto ore settimanali;
  - c) ai gruppi costituiti da dieci o più consiglieri vengono assegnate due unità di segreteria a tempo pieno.
4. Le attività di segreteria dei gruppi consiliari sono assicurate, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, sulla base degli stessi principi e procedure previste per i collaboratori del Presidente e degli Assessori. Tale personale può essere reperito, d'intesa con il capigruppo e in ordine di priorità, tra il personale di ruolo dell'ente o comandato presso lo stesso da altri enti pubblici o tra persone individuate all'esterno dell'Amministrazione.
5. Il personale individuato all'esterno dell'ente è costituito da collaboratori assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. La durata del rapporto di lavoro non può eccedere quella del mandato amministrativo del Consiglio Provinciale. Il compenso da riconoscere al personale di segreteria dei gruppi consiliari di cui al presente comma non può superare, al lordo, il costo annuo riferito ad una unità di ruolo inquadrata nella posizione economica C.1 del vigente C.N.N.L. del comparto.

Art. 13.

***Organizzazione degli uffici e dei servizi del consiglio***

1. La struttura organizzativa del consiglio è informata alla piena autonomia funzionale e finanziaria nell'ambito degli stanziamenti assegnati.
2. Il supporto tecnico e amministrativo al Consiglio, all'Ufficio di Presidenza, ai Gruppi consiliari e alle Commissioni consiliari per le attività di loro competenza, è assicurato dall'apposito Ufficio previsto nella struttura organizzativa dell'Ente.
3. L'Ufficio di cui al comma 2, fa riferimento alla Vicesegreteria generale, che a tal fine risponde funzionalmente alla/al Presidente del Consiglio
4. La/Il Presidente del Consiglio e l'ufficio di presidenza si avvalgono per le proprie attività del suddetto personale.

Art. 14.

***Organizzazione finanziaria***

1. Nel bilancio della Provincia sono inseriti appositi capitoli di spesa per la dotazione di mezzi finanziari per il funzionamento e le attività del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari, dei Gruppi Consiliari.
2. L'ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei capigruppo, formula annualmente le relative proposte di stanziamento a bilancio di cui al comma 1.
- 2 bis. Lo stanziamento di bilancio di cui al comma 1, per sopravvenute esigenze nel corso dell'esercizio, può essere aumentato o ridotto su proposta o d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei capigruppo.

3. La definizione degli obiettivi di gestione delle risorse di cui al comma 1, attribuite al Consiglio con il bilancio annuale dell'Ente, ove non diversamente specificato, spetta alla/al Presidente del Consiglio con proprie direttive, sentito l'Ufficio di Presidenza.

4. L'attuazione concreta delle direttive della/del Presidente del Consiglio spetta al dirigente competente che adotterà le necessarie determinazioni con conseguente assunzione di impegno di spesa.

5. Per le esigenze connesse all'attività dei Gruppi, fermo restando quanto previsto al precedente art. 12, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nell'ambito dello stanziamento di bilancio di cui al comma 1, definisce la dotazione finanziaria di un fondo per il pagamento delle seguenti spese:

a) stampa manifesti e pubblicazioni;

b) organizzazione di studi e convegni nonché prestazioni di servizi necessari per l'attività di comunicazione;

c) acquisti e abbonamenti di libri, riviste, giornali periodici e quotidiani, anche su supporto informatico;

d) fornitura di apparati hardware e di prodotti software, connessione ad Internet volti a facilitare e migliorare lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi. Le suddette attrezzature vengono acquistate, con le modalità previste dalla legge, dall'Ufficio Económico su richiesta di ciascun Gruppo, utilizzando le risorse finanziarie rispettivamente assegnate.

6. Dette risorse sono riferite al fabbisogno di ciascun Gruppo per un anno intero e sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza in ragione del 40% in maniera paritaria per ogni Gruppo ed in ragione del restante 60% in riferimento al numero dei componenti di ogni Gruppo.

6 bis. Una quota annua della dotazione del fondo pari al dieci per cento non viene immediatamente distribuita ai Gruppi ma può essere trattenuta dall'Ufficio di Presidenza che, sentita la Conferenza dei capigruppo, la utilizza per le esigenze connesse all'attività del Consiglio e dei Gruppi.

Le eventuali economie annuali su tale quota trattenuta sono riattribuite ai gruppi prima del termine dell'esercizio.

6ter. I beni di uso durevole sono registrati nell'inventario dei beni patrimoniali dell'Ente e devono essere restituiti a fine mandato.

7. Le iniziative sostenute dal fondo di cui al comma 5, del presente articolo, devono riguardare materie attinenti le competenze della Provincia.

8. L'erogazione delle somme di cui al comma 5 è effettuata nel corso dell'anno, in acconti e saldo, dall'Económico Provinciale dietro richiesta scritta dei singoli Capigruppo.

#### Art. 15.

#### ***Rendicontazione delle spese***

1. Al termine di ciascun anno i fondi impegnati per i gruppi e non utilizzati entro il 31 dicembre sono da considerarsi perenti a tutti gli effetti.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Capogruppo presenta all'Económico provinciale idonea rendicontazione con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute nell'anno precedente.

3. La rendicontazione di cui al comma 2 è approvata con determinazione dirigenziale.

#### Art. 16.

#### **Rimborsi**

1. Ai Consiglieri Provinciali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'Ente, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute, nei limiti fissati con apposito decreto ministeriale.
2. Ai Consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale, delle Commissioni Consiliari permanenti e speciali, nonché ogni qualvolta la presenza presso le sedi degli uffici provinciali sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
3. Il rimborso delle spese di viaggio, in caso di uso del mezzo proprio di trasporto, è pari, per ogni chilometro, ad un quinto del costo di un litro di benzina come rilevato mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.
4. La Provincia, onde agevolare la partecipazione dei Consiglieri alle sedute degli organi collegiali o per frequentare la sede degli uffici dell'Ente per motivi inerenti l'espletamento del mandato, garantisce ai Consiglieri un abbonamento per parcheggiare l'auto presso i parcheggi custoditi della città.
5. La liquidazione dei rimborsi di cui al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute, di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione con allegata l'autorizzazione e di una dichiarazione sulle presenze presso le sedi degli uffici provinciali che si sono rese necessarie per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

#### Art. 17.

#### ***Conferenza dei capigruppo***

1. Per la predisposizione del calendario e per ogni altra questione relativa al funzionamento del consiglio, è costituita la conferenza dei capigruppo, composta dalla/dal Presidente della Provincia o dall'Assessore da lei/lui delegato, dall'ufficio di presidenza del consiglio e dai capigruppo consiliari.
- 1 bis. La Conferenza dei capigruppo tratta anche dei problemi connessi ai rapporti tra i gruppi consiliari e la Presidenza del Consiglio, nonché di quelli relativi al funzionamento dei gruppi e ai temi di carattere generale che riguardano i consiglieri.
- 1 ter. La Conferenza dei capigruppo esercita, inoltre, le altre funzioni ad essa espressamente attribuite dal presente regolamento e svolge i compiti alla stessa specificamente affidati dal Consiglio provinciale.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dalla/dal Presidente del Consiglio. L'avviso di convocazione è fatto recapitare con le modalità e nei termini di cui all'art. 25, comma 1. Durante le sedute consiliari, la/il Presidente del Consiglio, se ne ravvisa la necessità, può disporre la convocazione immediata della Conferenza dei Capigruppo, in deroga alle modalità e ai termini di cui al secondo periodo.
3. Il segretario generale partecipa, con funzione consultiva, ai lavori della conferenza.
4. Un impiegato, designato dal segretario generale, funge da segretario della conferenza, con il compito di predisporre i lavori e di redigere il verbale delle riunioni.
5. Le decisioni della conferenza sono comunicate dalla/dal Presidente del Consiglio al consiglio provinciale.

6. La conferenza dei capigruppo è convocata almeno due volte al mese. Le riunioni della conferenza non sono pubbliche.

7. Ai lavori della conferenza dei capigruppo si applicano le norme del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti.

Art. 18.

***Commissione d'ente per le pari opportunità***

L'articolo 18 è abrogato

Sez. II.

**COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

Art. 19.

***Istituzione delle commissioni***

1. Il consiglio provinciale, all'inizio del suo mandato, istituisce, dopo la costituzione dei gruppi consiliari ed ai sensi dell'articolo 60 dello statuto, nel proprio seno, commissioni permanenti, determinando per ciascuna le materie di competenza.

Art. 20.

***Attribuzioni delle commissioni***

1. Le commissioni permanenti esaminano preventivamente le questioni di competenza del consiglio provinciale. Le Commissioni possono, inoltre, riunirsi per l'approfondimento e lo studio di questioni attinenti l'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni hanno il compito di:

- a) esaminare ed approfondire, in sede referente, proposte di deliberazioni e questioni loro deferite dal consiglio provinciale o dalla/dal Presidente della Provincia;
- b) esprimere pareri e formulare proposte di indirizzo generale, di propria iniziativa, su materie e argomenti che ritengano di particolare interesse, segnalandoli all'Ufficio di presidenza del consiglio che, d'intesa con la/il Presidente della Provincia, ne disporrà l'ulteriore seguito secondo le competenze degli organi;
- c) esprimere, su richiesta della/del Presidente della Provincia, pareri consultivi preliminari di natura non vincolante.
- d) presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione sulle materie di loro competenza, ai sensi dell'art. 60, comma 3, dello Statuto.

3. Le proposte di deliberazioni corredate dei prescritti pareri, degli atti e della documentazione di supporto sono depositate presso la Segreteria Generale che, tramite l'Ufficio di cui all'art. 13, comma 2, provvede a darne tempestiva comunicazione alle/ai Presidenti delle Commissioni competenti ai fini della convocazione delle rispettive Commissioni. Tale Ufficio fornisce altresì a ciascun gruppo consiliare copia delle proposte di deliberazione, nonché copia degli atti necessari affinché l'argomento possa essere compiutamente esaminato. Gli atti di cui al periodo precedente possono essere forniti anche tramite posta elettronica o altri supporti informatici.

3 bis. Eventuali emendamenti da parte delle Commissioni alle proposte di deliberazione di cui al comma 3 sono riportati all'esame della Giunta provinciale o dell'altro organo o soggetto proponente, e sugli

stessi sono acquisiti, ove necessario, i pareri prescritti dalle vigenti norme. In presenza di un parere sfavorevole o di pronunciamento contrario della Giunta o altro proponente, la proposta di deliberazione ritorna in Commissione che riformula il proprio parere entro il termine di cui al comma 4 o, se scaduto, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione.

4. Le commissioni esprimono i propri pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dalla/dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente e comunque non superiore a trenta giorni. In presenza di particolari motivi di urgenza, rappresentati dalla giunta provinciale, il termine non deve superare i dieci giorni. Gli stessi termini valgono anche nel caso di Commissioni consiliari congiunte e nel caso di rinvio della proposta di delibera in Commissione da parte del Consiglio. Nel caso di rinvio in Commissione di mozioni, ordini del giorno e altri documenti simili da parte del Consiglio il termine è stabilito dal Consiglio stesso d'intesa con il proponente e comunque non oltre sessanta giorni.

5. Trascorsi i termini massimi di cui al comma 4, primo periodo, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio in sede di convocazione della seduta immediatamente successiva, nella quale il Consiglio può trattarlo anche in assenza del formale parere della Commissione.

6. Il Consiglio può inoltre trattare, anche in assenza del parere della Commissione, atti aventi termini di scadenza previsti da norme di legge, di statuto o di regolamento, oppure aventi carattere di estrema urgenza, su richiesta del proponente, previa comunque iscrizione all'ordine del giorno effettuata secondo le modalità di cui all'art. 63, comma 1.

#### Art. 21.

#### ***Composizione e competenze***

1. Le commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 20 del presente regolamento, sono stabilite in numero di tre, nella composizione numerica fissata dal Consiglio. Ogni Consigliere provinciale è membro di almeno una Commissione consiliare permanente di cui al presente articolo.

2. L'attribuzione delle competenze alle commissioni viene effettuata dal consiglio provinciale con lo stesso atto di nomina, sulla base delle materie proprie e/o delegate.

2-bis. Ad una delle Commissioni permanenti di cui al comma 1 il Consiglio provinciale attribuisce anche la competenza in materia di pari opportunità, di valorizzazione del benessere di chi lavora e di contrasto verso ogni forma di discriminazione ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio, in sede di nomina, assicura la presenza di entrambi i sessi in tale Commissione, se possibile. La Commissione, nella specifica materia, opera in raccordo con gli organismi dell'Ente deputati con i quali può promuovere anche sedute congiunte, nonché con l'Assessorato alle pari opportunità. La Commissione individua nel suo seno una consigliera che, di norma, è designata relatrice in Consiglio sulle proposte di atti d'indirizzo e documenti, di iniziativa della Commissione stessa ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettere b) e d), riguardanti la promozione di politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità, alla valorizzazione del benessere di chi lavora e di contrasto verso ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta e di violenza morale e psichica.

3. Le commissioni, al di là dell'attività ordinaria, possono riunirsi in sede referente quando si tratti di conoscere e approfondire argomenti nelle materie di propria competenza su richiesta di un terzo dei membri della commissione. In tal caso viene dichiarata aperta la sessione dei lavori in sede referente con l'oggetto da trattare per la durata di giorni sessanta prorogabili, su richiesta della maggioranza dei membri assegnati, non oltre centoventi giorni. Gli uffici tutti dell'ente sono tenuti a collaborare fornendo le informazioni e il materiale necessari nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di accesso ad atti e documenti. La/Il Presidente della Commissione riferisce al consiglio provinciale sull'esito del

lavoro svolto nella prima seduta utile. Tale oggetto ha carattere di priorità nell'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea consiliare.

4. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle commissioni, la/il Presidente del Consiglio ne incarica dell'esame la commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

5. Quando la proposta riguarda materie di competenza di più commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, la/il Presidente del Consiglio ne deferisce l'esame a quella commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più commissioni.

6. La/Il Presidente della Provincia e la/il Presidente del Consiglio provinciale non sono membri delle commissioni consiliari permanenti disciplinate dal presente articolo.

7. La/Il Presidente della Provincia e gli assessori intervengono ai lavori delle commissioni per relazionare su materie inerenti i settori di competenza.

Art. 22.

### ***Nomina delle commissioni***

1. Il consiglio provinciale procede, subito dopo l'elezione della/del Presidente del Consiglio, alla nomina delle commissioni permanenti, che restano in carica per tutta la durata del consiglio stesso.

2. Le commissioni di cui all'articolo 21 sono composte da un numero di consiglieri non superiore alla metà dei membri del Consiglio, arrotondata all'unità superiore, scelti tenendo conto della consistenza dei gruppi e in modo che il numero dei membri delle singole commissioni non alteri il rapporto numerico esistente nel consiglio tra maggioranza e minoranza.

3. Tutti i consiglieri possono partecipare alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto e senza diritto al gettone di presenza né al giustificativo. Al fine di garantire un effettivo coordinamento dei rispettivi gruppi consiliari, i capigruppo, ove non ne siano membri effettivi, possono partecipare alle commissioni senza diritto di voto, ma con tutti gli altri diritti dei membri effettivi.

Art. 23.

### ***Sostituzioni***

1. Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle commissioni.

2. Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta della commissione di appartenenza può farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo o appartenente al medesimo schieramento di maggioranza o di minoranza, ferma restando la presenza di tutti i gruppi, ove richiesta, previa delega scritta da presentare al presidente della commissione che l'allega a verbale. In tale caso il consigliere che partecipa per delega ha tutti i diritti dei componenti la commissione.

3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche alle sostituzioni che si rendono necessarie per dimissioni, decadenza o altro impedimento dei componenti in carica.

4. Per le dimissioni da componente delle Commissioni si applicano i principi e le disposizioni relative al Consiglio provinciale, in quanto compatibili.

Art. 24.

### ***Presidenza e segreteria delle commissioni***

1. Il consiglio provinciale elegge, scegliendoli tra i componenti le commissioni, la/il Presidente e la/il Vicepresidente delle stesse.
2. La/Il Presidente convoca e presiede le sedute della commissione, fissandone l'ordine del giorno e disciplinandone lo svolgimento dei lavori.
3. La/Il Vicepresidente collabora con la/il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 3 bis. In caso di assenza o impedimento anche della/del Vicepresidente, la presidenza è assunta dalla/dal consigliera/e più anziana/o di età tra i presenti.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte, di norma, dal personale dell'Ufficio di cui all'art. 13, comma 2 e, ove necessario, dal personale designato dal Segretario generale.

#### Art. 25.

### ***Convocazione delle commissioni***

1. La convocazione delle commissioni è disposta dalle/dai rispettive/i Presidenti, di norma presso la sede provinciale. L'avviso di convocazione è recapitato con le modalità di cui all'art. 59 almeno tre giorni liberi prima della riunione e, nei casi di cui al comma 3 o comunque di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
- 1 bis. Le Commissioni possono essere convocate anche presso la sede di uno dei Comuni del territorio provinciale per la trattazione di materie aventi specifico interesse locale o, in via eccezionale e per particolari esigenze, anche in sede diversa.
2. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora delle sedute, sono stabiliti dalle/dai Presidenti delle Commissioni, d'accordo con gli assessori interessati agli argomenti in discussione e comunicati a tutti i componenti la commissione, al primo firmatario delle mozioni, alla/al Presidente della Provincia, alla/al Presidente del Consiglio, alla giunta provinciale, ai capigruppo consiliari, al segretario generale, al direttore generale ed ai dirigenti. Lo stesso sarà reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio.
3. La/Il Presidente di una Commissione è tenuta/o a riunire la stessa in un termine non superiore a cinque giorni, quando lo richiedano la/il Presidente della Provincia, la giunta o almeno un terzo dei componenti. In caso di omissione provvede l'ufficio di presidenza del consiglio provinciale.
4. Un terzo dei componenti può richiedere altresì la convocazione della commissione nei termini di cui al comma 3, per discutere su argomenti di particolare rilevanza ed attualità.
5. Per la trattazione di argomenti di competenza di più Commissioni possono essere convocate riunioni congiunte, d'intesa tra i rispettivi Presidenti. La presidenza delle Commissioni in seduta congiunta è assunta dalla/dal Presidente più anziana/o di età o, in mancanza delle/dei Presidenti, dalla/dal Vicepresidente più anziana/o di età. La verbalizzazione della seduta congiunta e gli altri adempimenti conseguenti sono svolti dal segretario della Commissione la/il cui Presidente o Vicepresidente assume la presidenza. Alle sedute congiunte si applicano le norme vigenti per le sedute delle singole Commissioni, salvo diverse e specifiche previsioni del presente Regolamento.

#### Art. 26.



### ***Apertura delle sedute delle commissioni***

1. La/Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della commissione, dichiara aperta e valida la seduta.
2. Trascorsa un'ora da quella stabilita per l'inizio della seduta, la commissione può cominciare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, purché sia presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Il medesimo quorum di cui al primo e al presente comma è richiesto anche in caso di sedute congiunte, distintamente per ciascuna di esse. A tal fine, i consiglieri componenti di più Commissioni, vengono computati in ciascuna di esse.
3. La seduta è dichiarata deserta se, decorso il termine di cui al comma 2, non è stato raggiunto il quorum di un terzo dei consiglieri assegnati. La seduta è comunque considerata valida per tutti gli adempimenti formali nei confronti dei consiglieri intervenuti.

#### Art. 27.

### ***Sedute delle commissioni***

1. Alle sedute delle commissioni si applicano i principi e le norme relativi al consiglio provinciale, salvo le diverse specifiche disposizioni di disciplina delle commissioni stesse previste dal presente regolamento.
2. Alle sedute delle commissioni partecipano dirigenti e funzionari della provincia a richiesta dell'assessore interessato all'argomento in trattazione, d'intesa con la/il Presidente della Commissione stessa.
3. Le sedute della commissione sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali della provincia.
4. Le Commissioni consiliari permanenti possono richiedere, tramite la/il Presidente della Provincia, l'intervento alle proprie sedute degli amministratori e dei dirigenti delle Aziende speciali e delle Istituzioni della Provincia, nonché degli enti, società, associazioni e fondazioni cui la Provincia partecipa. Possono altresì, in relazione alle materie di loro competenza, e d'intesa con la/il Presidente del Consiglio, promuovere incontri consultivi con la Regione, i Comuni, i Sindacati, le Associazioni di categoria ed altri soggetti esterni alla Provincia.
5. La/Il Presidente di ciascuna Commissione ove richiesto, riferisce al consiglio sull'andamento dei lavori e da notizia dei pareri espressi.

#### Art. 28.

### ***Verbali delle sedute delle commissioni***

1. I verbali, redatti dal segretario della Commissione, contengono soltanto il parere relativo ad ogni singolo punto dell'ordine del giorno, dettato dalla/dal Presidente a conclusione della discussione, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni di voto dei quali venga, dai singoli consiglieri, espressamente richiesta la verbalizzazione.

1 bis. Per la redazione dei verbali di cui al comma 1, la Commissione può disporre di avvalersi dell'ausilio di apparecchi di registrazione da attivare nel corso della seduta, se lo richiede un terzo dei componenti della Commissione, con le modalità di cui al comma 3.

2. Il verbale viene approvato nella seduta successiva.

3 Su richiesta preliminare di almeno un terzo dei componenti della commissione presenti alla seduta, il presidente può disporre la redazione integrale del verbale. In tal caso il segretario della Commissione può avvalersi dell'ausilio di apparecchi di registrazione attivati nel corso della seduta pubblica per curare la redazione di un resoconto integrale della seduta stessa che viene depositato presso l'Ufficio di cui all'art. 13, comma 2, a disposizione dei membri della Commissione e delle/dei Capigruppo. I nastri di registrazione sono depositati in archivio per un adeguato periodo di tempo. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a mettere a disposizione delle Commissioni consiliari permanenti quanto necessario per la registrazione delle sedute e per la redazione del resoconto integrale nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 14 o richiedendone la dotazione con oneri a carico del bilancio provinciale.

4. Ogni consigliere esprime un voto individuale e, pertanto, ogni singola proposta si riterrà abbia conseguito parere favorevole in caso di pronuncia positiva della maggioranza assoluta dei votanti. Il medesimo quorum funzionale si applica anche in caso di sedute congiunte delle Commissioni, con riferimento però alla totalità dei votanti. A tal fine, i consiglieri presenti in più Commissioni esprimono un solo voto.

Art. 29.

#### ***Richiesta di dati***

1. Ogni commissione, in ordine agli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta alla/al Presidente del Consiglio perché sia sentito il parere di altra commissione.

2. La commissione, inoltre, può, per l'adempimento dei propri compiti, chiedere alla/al Presidente della Provincia ed agli assessori, che sono tenuti a fornirli al più presto, chiarimenti, informazioni e notizie su atti e documenti d'ufficio.

3. Tali richieste saranno inoltrate dal segretario della commissione alla segreteria della provincia.

Art. 30.

#### ***Commissione permanente statuto e regolamenti***

1. Il consiglio provinciale, dopo aver provveduto agli adempimenti di legge e dello statuto, nomina la commissione permanente per le modifiche e i nuovi testi integrali dello statuto e dei regolamenti dell'ente di competenza del consiglio.

1 bis. Per quanto riguarda il presente Regolamento la Commissione approfondisce, elabora e definisce il testo delle proposte di modifiche e integrazioni e le propone al Consiglio per l'approvazione.

2. La commissione è composta da un numero di membri non superiore alla metà dei componenti del Consiglio, arrotondata all'unità superiore, stabilito dal Consiglio stesso all'atto della nomina o dell'integrazione della commissione. Sono membri di diritto i componenti dell'Ufficio di presidenza del consiglio e una/un rappresentate della Giunta provinciale delegata/o dalla/dal Presidente della Provincia. Gli altri componenti sono scelti, tenendo conto della consistenza dei gruppi e in modo che non venga alterato il rapporto numerico esistente nel Consiglio tra maggioranza e minoranza, computando a tal fine anche i consiglieri membri di diritto, e che venga garantita la presenza di tutti i gruppi consiliari.

3. Il consiglio provinciale nella stessa seduta, con separata votazione, procede alla nomina della/del Presidente e della/del Vicepresidente.

3 bis. Il Segretario generale e il Direttore generale partecipano, con funzioni consultive e di supporto, ai lavori della Commissione.

3 ter. Il membro della Commissione nominato in rappresentanza di un Gruppo consiliare ai sensi del comma 2, se diventa componente di diritto della stessa, cessa dalla carica di componente elettivo e il Consiglio lo sostituisce con un altro consigliere appartenente al medesimo Gruppo consiliare.

4. Per il funzionamento della commissione si applicano le norme del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti.

#### Art. 31.

#### ***Commissione permanente di controllo e garanzia***

1. Il Consiglio provinciale all'atto dell'insediamento e dopo aver provveduto agli adempimenti di legge e di statuto, nomina la Commissione permanente di controllo e garanzia.

2. La commissione è composta da un numero di consiglieri non superiore alla metà dei membri del consiglio arrotondata all'unità superiore, stabilito dal consiglio stesso al momento della nomina o dell'integrazione della commissione. I componenti sono scelti tenendo conto della consistenza dei gruppi e in modo che non venga alterato il rapporto numerico esistente nel consiglio tra maggioranza e minoranza e che venga garantita la presenza di tutti i gruppi consiliari.

3. La Presidenza della Commissione viene affidata direttamente dal Consiglio, previa votazione, al consigliere o ad uno dei consiglieri indicati dalle opposizioni. Con distinta votazione il Consiglio elegge anche una/un Vicepresidente indicato dalla maggioranza.

4. Per il funzionamento della Commissione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli dal 21 al 29 del presente regolamento. La Commissione è convocata anche su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio provinciale per discutere ed affrontare problemi inerenti lo svolgimento delle funzioni in questione, su fatti concreti ed attuali.

5. La Commissione ha funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi approvati dal Consiglio provinciale, sull'andamento dell'azione amministrativa e sul funzionamento della Provincia, in relazione a questioni specifiche. Il controllo è esteso anche all'attività e al funzionamento degli enti, istituzioni e aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della Provincia e delle società esercenti servizi pubblici locali controllate o partecipate dalla Provincia stessa.

6. La/Il Presidente della Provincia trasmette alla/al Presidente della Commissione copia delle deliberazioni della Giunta una volta pubblicate. La Commissione può richiedere, anche a fini di verifica, alla/al Presidente della Provincia e alle/ai Presidenti degli enti, istituzioni e aziende dipendenti nonché delle società esercenti servizi pubblici locali a partecipazione totalitaria o maggioritaria della Provincia da sola o unitamente ad altri enti locali gli atti e i documenti necessari allo svolgimento della propria attività. La Commissione può richiedere l'intervento alle proprie riunioni della/del Presidente della Provincia, degli Assessori provinciali, del Direttore generale, del Segretario generale, dei dirigenti provinciali e dei presidenti, dei rappresentanti della Provincia negli organi direttivi e assembleari e dei dirigenti degli enti, istituzioni, aziende e società di cui al comma 5, per audizioni integrative sulla documentazione acquisita. La/Il Presidente della Provincia e gli Assessori provinciali possono comunque partecipare alle sedute della Commissione, in relazione agli argomenti in discussione, senza diritto di voto.

7. Le iniziative e le richieste di controllo da trattare devono specificare in modo puntuale i profili dell'attività di amministrazione della Giunta in relazione ai quali si intende attivare il controllo politico-amministrativo, a supporto dell'esercizio della corrispondente funzione che compete al Consiglio.

8. Le iniziative e le richieste di garanzia da trattare devono specificare puntualmente i singoli aspetti dei diritti, delle competenze o delle prerogative riguardo alle quali si rende necessario l'esame della Commissione, in relazione alle competenze che le spettano.

9. La Commissione è convocata dalla/dal Presidente con l'indicazione delle iniziative e delle richieste di controllo e garanzia presentate. Le iniziative e le richieste di controllo e garanzia possono essere presentate direttamente dalla/dal Presidente della Commissione, ovvero da parte di un componente della Commissione medesima o da una/un Capogruppo o da almeno tre consiglieri.

10. All'inizio della seduta di trattazione dei singoli argomenti la commissione programma i propri lavori e decide quali approfondimenti effettuare rispetto alle iniziative e alle richieste presentate.

La Commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento; sono ammessi documenti di minoranza e valutazioni dei singoli gruppi, che sono allegati al documento approvato.

11. La Commissione riferisce al Consiglio provinciale, ogni qualvolta lo ritenga necessario, con propria relazione conclusiva sulla sua attività e sulle singole questioni approfondite. Il Consiglio discute le relazioni della Commissione entro e non oltre trenta giorni dalla data della presentazione delle stesse alla/al Presidente del Consiglio.

12. La Commissione approva annualmente una relazione sulla propria attività che viene posta all'ordine del giorno del Consiglio; sono ammesse relazioni di minoranza.

### Sez. III.

## COMMISSIONI SPECIALI

### Art. 32.

#### ***Istituzione, composizione e funzionamento***

1. Il consiglio istituisce, quando ritiene che sia necessario:

- a) commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive sull'attività dell'amministrazione.
- b) commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici della provincia, di enti e di aziende dipendenti, delle società a partecipazione provinciale hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di accesso ad atti e documenti.

2. Le commissioni di cui al presente articolo possono essere costituite:

- a) su proposta della/del Presidente della Provincia o della/del Presidente del Consiglio.
- b) a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla provincia, con l'indicazione dei motivi. La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 21 al 29 del presente regolamento.

4. Le commissioni di cui al presente articolo, al termine dei loro lavori, riferiscono al consiglio.

TITOLO III.  
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I.  
DIRITTI

Sez. I.  
DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 33.  
***Diritti dei consiglieri***

1. I consiglieri provinciali in carica hanno diritto:
  - a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi della provincia e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché delle pubblicazioni periodiche che provengono dagli uffici provinciali;
  - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
  - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali e dei regolamenti provinciali.
  
2. I consiglieri provinciali di pregressi mandati hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando, in ordine a tali atti e provvedimenti, sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.
  
3. La sottoscrizione delle richieste di visione e di rilascio di copie di deliberazioni, determinazioni dirigenziali, di altri atti e documenti d'archivio può essere apposta anche mediante stampigliatura o analoga procedura informatica, ferma restando la disciplina vigente per l'inoltro in via telematica di istanze sottoscritte mediante la firma digitale.

Art. 34.  
***Esercizio del diritto dei consiglieri***

1. Il diritto dei consiglieri, di cui all'art. 33, è subordinato alla condizione che gli atti, documenti e provvedimenti abbiano stretta attinenza ai compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione; è esercitato, altresì, con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 35.  
***Procedure per ottenere in visione atti e documenti***

1. I consiglieri, per ottenere atti in visione, devono farne richiesta alla/al Presidente della Provincia, indicando con precisione gli estremi identificativi degli stessi o almeno gli elementi che ne consentono l'individuazione, in modo da non gravare eccessivamente sulle esigenze di funzionalità dell'Ente.
  
2. La/Il Presidente della Provincia, non oltre tre giorni dalla presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione in calce alla stessa.

3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, la/il Presidente, motivando il non accoglimento della richiesta, ne da comunicazione per iscritto al richiedente.

4. Il consigliere interessato può ricorrere al consiglio che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 36.

***Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni***

1. I consiglieri che, per l'esercizio del mandato, abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti dei quali, in forza dell'articolo 35 del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione, ne fanno domanda alla/al Presidente della Provincia.

2. La/Il Presidente della Provincia, entro tre giorni, dalla presentazione della stessa, dispone, con provvedimento in calce alla domanda, che la segreteria generale rilasci copia degli atti richiesti. Il rilascio della copia degli atti e documenti è effettuato nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di motivata urgenza il rilascio delle copie degli atti e documenti avviene entro il termine di dieci giorni dalla data dell'autorizzazione.

3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, la/il Presidente della Provincia, motivando il non accoglimento della richiesta, ne da comunicazione per iscritto al richiedente.

4. Il consigliere, la cui domanda sia stata respinta, può ricorrere al consiglio provinciale che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 37.

***Procedura per il rilascio di copia di deliberazioni***

1. I Consiglieri, previa richiesta scritta alla Segreteria generale, possono avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio provinciale e del relativo resoconto nonché di quelle della Giunta provinciale. Se tali deliberazioni non sono ancora divenute esecutive ai sensi di legge, la circostanza è annotata in calce alla copia rilasciata.

2. I consiglieri possono avere anche copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento, a condizione che costituiscano parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 38.

***Procedura per il rilascio di copia delle determinazioni dirigenziali***

1. I consiglieri provinciali in relazione alle esigenze di espletamento del proprio mandato, con le procedure previste dall'art. 37, possono richiedere alla direzione generale copia delle determinazioni dirigenziali.

2. Le copie rilasciate, ai sensi del precedente e del presente articolo, non sono assoggettabili all'imposta di bollo ed ai diritti di segreteria.

Art. 39.

***Invio elenchi***

1. Alle/Ai Capigruppo viene inviato contestualmente all'affissione all'albo pretorio della provincia l'elenco di tutte le deliberazioni adottate dalla giunta provinciale. Inoltre con la introduzione della procedura informatica viene consentito ai consiglieri di poter avere in tempo reale gli elenchi delle deliberazioni della giunta provinciale e delle determinazioni dirigenziali adottate.

2. I testi delle deliberazioni di cui al comma 1 sono resi disponibili ai consiglieri per l'accesso presso gli uffici provinciali competenti.

Art. 40.

***Notizie in merito ad aziende dipendenti ed a società a partecipazione provinciale***

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere, tramite la/il Presidente della Provincia e ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, tutte le notizie e le informazioni, utili all'espletamento del mandato consiliare, relative alle aziende speciali, agli enti dipendenti dalla provincia, nonché alle società esercenti servizi pubblici locali o servizi strumentali e funzioni amministrative esternalizzate, a partecipazione totalitaria o maggioritaria della Provincia da sola o unitamente ad altri enti locali e in particolare alle società in house. Se le informazioni non sono già in possesso della Provincia, il consigliere può rivolgersi direttamente alla società. Per le altre società a partecipazione provinciale il consigliere ha diritto di ottenere dalla Provincia le informazioni in suo possesso o acquisibili in qualità di ente socio.

2. Le richieste devono pervenire in forma scritta alla/al Presidente della Provincia che, tramite la segreteria generale, provvederà ai successivi adempimenti.

3. Resta fermo inoltre, l'ordinario diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo la disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 nei confronti delle società con totale o prevalente capitale pubblico limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1 della legge medesima come modificato dall'art. 10 della legge 69/2009.

Sez. II.

**DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI,  
INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO**

Art. 41.

***Diritto di iniziativa dei consiglieri***

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

2. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio, hanno diritto di:

- a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
- b) proporre la questione pregiudiziale o chiedere la sospensiva;
- c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.

3. Ogni consigliere può aderire a interrogazioni e interpellanze, sottoscrivere mozioni e ordini del giorno presentati da altro consigliere. A tal fine copia delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno è consegnata a tutti i gruppi consiliari presso la loro sede entro il giorno successivo alla presentazione o ammissione degli stessi.

4. La sottoscrizione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno può essere apposta anche mediante stampigliatura o analoga procedura informatica, ferma restando la disciplina vigente per l'inoltro in via telematica di documenti informatici sottoscritti mediante la firma digitale.

Art. 42.

***Interrogazione***

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto alla/al Presidente della Provincia per conoscere:
  - a) se un fatto sia vero;
  - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
  - c) se si intende informare il consiglio dei fatti e documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a qualche specifica attività della provincia.
2. Ogni consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di due interrogazioni.
3. Le interrogazioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
4. La/Il Presidente della Provincia o gli Assessori da lei/lui delegati, come prescritto dalla legge, provvedono a rispondere alle interrogazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse. La/Il Presidente del Consiglio provinciale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo si adoperano affinché l'interrogante abbia risposta non oltre tale termine e iscrivendo comunque l'interrogazione all'ordine del giorno dell'ultima seduta utile. In presenza di interrogazioni aventi il carattere di attualità ed urgenza, dietro esplicita richiesta dell'interrogante, la risposta è fornita entro quindici giorni dalla data di presentazione.
5. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare e comunque non oltre trenta giorni, salvo che la/il Presidente della Provincia o l'assessore competente non ritenga di rispondere immediatamente. Le dichiarazioni della/del Presidente della Provincia o dell'assessore competente non possono superare gli otto minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è concesso sia per la illustrazione che per la replica, un tempo massimo di quattro minuti per ciascuna di esse.
6. Ove l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può trasformarla in mozione che seguirà l'iter procedurale fissato dal successivo art. 44. Il Consigliere cura la concreta trasformazione del testo dell'interrogazione in mozione e la presenta con le modalità previste dall'art. 44, comma 2.
7. Ove l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa dovrà essere data entro trenta giorni dalla presentazione. Ove il termine anzidetto non venga rispettato, l'interrogazione sarà trattata, a richiesta dell'interrogante, in aula alla prima seduta consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente commissione consiliare.

#### Art. 42 bis

#### ***Interrogazioni a risposta immediata***

1. Di norma a sedute alterne e comunque non più di due volte al mese, parte di una seduta straordinaria del Consiglio provinciale è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta orale immediata. Tale parte di seduta ha una durata non superiore a 60 minuti.
2. L'avviso di convocazione della seduta consiliare dedicata in parte alle interrogazioni di cui al comma 1 specifica tale articolazione della seduta. Nell'ordine del giorno della medesima seduta non viene iscritto il punto relativo alle interrogazioni ordinarie e alle interpellanze.
3. La parte di seduta di cui al comma 1 è pubblica, eccezion fatta per i casi previsti dall'articolo 72, comma 1. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può disporre la



trasmissione televisiva o la diffusione con altro mezzo multimediale dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo in conformità anche a quanto previsto dall'art. 72.

4. Nel corso della parte di seduta di cui al comma 1 la/il Presidente del Consiglio non è tenuto a verificare il permanere del numero legale.

5. L'interrogazione di cui al presente articolo consiste in una sola domanda, formulata per iscritto e in forma chiara e sintetica, riguardante un argomento caratterizzato da particolare urgenza e attualità.

6. L'interrogazione contiene, oltre l'indicazione sintetica dell'oggetto, anche la precisazione che trattasi di interrogazione a risposta immediata ed è presentata, da parte dei consiglieri, alla/al Presidente della Provincia e alla/al Presidente del Consiglio provinciale entro il settimo giorno precedente la data della seduta consiliare di cui al comma 1. La/Il Presidente del Consiglio iscrive nell'ordine del giorno della seduta di cui al comma 1, di norma immediatamente dopo le comunicazioni delle/dei Presidenti, uno specifico punto relativo a tali interrogazioni.

7. Un consigliere di ciascun gruppo consiliare, per il tramite del rispettivo capogruppo, può inoltre presentare una interrogazione a risposta immediata, su fatti e provvedimenti sopravvenuti o imminenti, entro il giorno successivo alla data dell'avviso di convocazione della seduta.

8. **La/Il** Presidente del Consiglio compila, in data successiva all'avviso di convocazione della seduta, un elenco dettagliato di tutte le interrogazioni a risposta immediata pervenute entro i termini previsti nei commi 6 e 7 e ritenute ammissibili.

9. L'elenco di cui al comma 8 contiene l'indicazione delle interrogazioni, dei presentatori e dei componenti della Giunta incaricati di rispondere da parte del Presidente della Provincia entro il secondo giorno precedente la seduta del consiglio. Le interrogazioni sono inserite nell'elenco in modo tale che, per quanto possibile, risultino distribuite tra i diversi schieramenti e gruppi di appartenenza dei presentatori, per far sì che tutti i consiglieri possano ottenere il maggior numero di risposte. L'elenco è trasmesso ai componenti del Consiglio con le modalità di cui all'art. 59 ed è pubblicato nell'albo pretorio della Provincia entro il giorno precedente la data della seduta consiliare.

10. L'interrogazione è illustrata dal presentatore nel tempo massimo di un minuto. **La/Il** Presidente della Provincia, o l'assessore incaricato, risponde per non più di cinque minuti. Il presentatore ha diritto di replica per non più di quattro minuti e, ove insoddisfatto, può, successivamente alla data della seduta, trasformarla in mozione per le finalità e le ulteriori procedure indicate nell'articolo 42, comma 6.

11. Le interrogazioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere trattate contemporaneamente. In tal caso il tempo a disposizione per la risposta non può superare comunque i dieci minuti.

12. Se nessuno dei firmatari dell'interrogazione è presente quando viene posta in trattazione, la stessa si intende ritirata, salvo che il presentatore ne abbia chiesto precedentemente il rinvio.

13. L'interrogazione di cui al presente articolo non può essere ripresentata come interrogazione ordinaria, salvo che la/il Presidente del Consiglio l'abbia dichiarata inammissibile alle procedure di trattazione immediata o che non sia stata svolta per motivi non dipendenti dal presentatore.

14. L'interrogazione alla quale, per ragioni di tempo o per altri motivi non dipendenti dal presentatore, non sia stata data risposta, è trattata nella successiva seduta dedicata in parte a tali interrogazioni, salvo che il presentatore non la ritiri o non la trasformi in interrogazione ordinaria.

15. L'interrogazione che non sia stata trattata nemmeno nella seduta di cui al comma 14 per qualsiasi motivo, non viene più iscritta nell'elenco di cui al comma 8, ferma restando la facoltà del presentatore di trasformarla in interrogazione ordinaria.

Art. 43.

### ***Interpellanza***

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta alla/al Presidente della Provincia per conoscere i motivi ed i criteri della condotta dell'amministrazione provinciale o i suoi intendimenti rispetto ad un determinato argomento. Per lo svolgimento delle interpellanze si osservano le modalità e i termini previsti dall'art. 42. Ogni consigliere può svolgere nella stessa seduta non più di due interpellanze.

Art. 44.

### ***Mozione***

1. La mozione, consiste in una proposta sottoposta all'esame del consiglio provinciale, diretta a sollecitare iniziative o valutare interventi nell'ambito dell'attività della provincia e degli enti od organismi ad essa appartenenti, con particolare riferimento ad uno specifico argomento.

2. La mozione è presentata, per iscritto e mediante deposito presso il competente ufficio di cui all'art. 13, alla/al Presidente del Consiglio provinciale, la/il quale, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio circa l'ammissibilità, provvede ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio all'atto della convocazione della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e alla riunione dell'Ufficio di presidenza. L'inammissibilità è dichiarata, in particolare, per le mozioni giudicate in contrasto con le normative vigenti o con deliberazioni già adottate dal Consiglio.

2 bis. Il presentatore della mozione può richiedere per iscritto che la mozione stessa venga preventivamente sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare di cui all'art. 21. In tal caso la mozione è iscritta all'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva alla restituzione da parte della Commissione consiliare, secondo l'ordine di presentazione di cui all'art. 63, comma 3. Decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 20, comma 4, primo periodo, senza che la Commissione abbia espresso il suo parere, il presentatore ha comunque la facoltà di richiedere alla/al Presidente del Consiglio l'iscrizione della mozione all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare secondo l'ordine di presentazione.

2 ter. Il Consiglio provinciale, d'intesa con il presentatore della mozione, può decidere di sottoporre la mozione stessa all'esame della Commissione consiliare competente. In tal caso, per la reinscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 bis. In mancanza dell'intesa con il presentatore la mozione è trattata immediatamente.

3. Ogni consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di una mozione.

4. Le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

5. Poiché la mozione consiste sempre in una proposta di deliberazione, questa, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 49 del TUEL, deve essere istruita e corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile nonché dell'eventuale attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 45.

### ***Svolgimento della discussione sulle mozioni***

1. Al presentatore della mozione, od al primo firmatario ed alla/al Presidente della Provincia o all'assessore competente, vengono assegnati, al massimo, dieci minuti per i rispettivi interventi. Gli interventi dei singoli consiglieri devono avere una durata massima di cinque minuti.

2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti con le modalità di cui all'art. 84. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo le modalità indicate nell'art. 85, comma 1, primo periodo. Gli emendamenti, ove accolti dal presentatore della mozione, entrano a far parte del testo della mozione stessa senza procedere ad alcuna votazione. In caso di mancato accoglimento dell'emendamento da parte del presentatore della mozione, è posto in votazione il testo originario della mozione stessa.

3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno. L'ordine del giorno è presentato, discusso e votato secondo le disposizioni contenute negli articoli 84 e 85, commi 4 e 5.

3 bis. L'illustrazione del presentatore nonché gli interventi dei consiglieri e del rappresentante della Giunta sugli emendamenti di cui al comma 2 e sugli ordini del giorno di cui al comma 3 non possono superare i cinque minuti.

4. Qualora siano state presentate, su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli che sono contenuti nelle mozioni, anche interrogazioni, si effettua una sola discussione nel corso della quale i consiglieri, che hanno presentato le interrogazioni, le illustrano subito dopo che i proponenti la mozione la abbiano illustrata.

4 bis. Alla discussione delle mozioni si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 78, 78 bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 87, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo. Gli interventi dei consiglieri per fatto personale e per mozione d'ordine non possono superare i quattro minuti. Gli interventi di replica del presentatore e della/del Presidente della Provincia o dell'Assessore competente hanno una durata massima di cinque minuti. Le dichiarazioni di voto sulle mozioni non possono superare i quattro minuti.

5. Al fine di favorire lo snellimento dei lavori del Consiglio provinciale e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della sua azione, le mozioni presentate da oltre 3 mesi e ancora iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, vengono trattate, in deroga alla normale disciplina e anche dedicandovi apposite sedute, secondo la seguente procedura semplificata:

- a) relazione illustrativa del presentatore o di uno dei firmatari per la durata massima di 5 minuti;
- b) discussione con intervento della/del Presidente della Provincia o dell'Assessore competente, di un solo consigliere di maggioranza e di un solo consigliere di minoranza per la durata massima di 3 minuti ciascuno;
- c) replica del relatore per la durata massima di 2 minuti;
- d) dichiarazione di voto, limitatamente ad un solo consigliere per gruppo, per la durata massima di 2 minuti;
- e) votazione della mozione;
- f) proclamazione dell'esito della votazione.

6. La procedura semplificata di cui al comma 5 si applica, in quanto compatibile, anche alla trattazione degli emendamenti o ordini del giorno presentati sulle mozioni stesse.

#### Art. 46.

#### ***Ritiro delle mozioni***

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano, in precedenza, chiesto il rinvio o abbiano

giustificato la loro assenza, nel qual caso la mozione si intende rinviata alla seduta successiva senza votazione.

Art. 47.

### **Ordini del giorno**

1. Ciascun consigliere, la/il Presidente della Provincia, la Giunta e le Commissioni consiliari di cui all'art. 21 possono presentare, in forma scritta, ordini del giorno per richiamare l'attenzione del consiglio su problemi o fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo.

2. Per la presentazione e l'iscrizione degli ordini del giorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, commi 2 e 2 bis, esclusa la valutazione di ammissibilità. Per l'esame e la discussione degli ordini del giorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, commi 2 ter e 4, nonché quelle di cui agli articoli 45 e 46.

3. Ciascun consigliere, la/il Presidente della Provincia, la Giunta e le Commissioni consiliari di cui all'art. 21 possono presentare, per iscritto, ordini del giorno su problemi o fatti, di cui al comma 1, che rivestano carattere di particolare e immediata rilevanza e di massima urgenza e possono chiedere, motivando, che siano discussi nella stessa seduta. La presentazione di tali ordini del giorno può essere effettuata solo all'inizio della seduta, prima di procedere allo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze, onde favorire una migliore consapevolezza sull'argomento da parte dei consiglieri presenti. Alla trattazione dei medesimi ordini del giorno può procedersi solo previa decisione del Consiglio da assumere con il voto favorevole di tutti i consiglieri votanti e dopo che sono stati trattati tutti gli argomenti di carattere amministrativo iscritti all'ordine del giorno.

4. Ogni consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di un ordine del giorno, salvo quanto previsto dal comma 3.

5. Le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'art. 45 del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alla trattazione degli ordini del giorno.

Sez. III.

### **ALTRI DIRITTI**

Art. 48

### **Gettoni di presenza ai consiglieri**

1. Il Consiglio provinciale conforma alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia le sue deliberazioni in ordine alle aspettative, permessi, gettoni di presenza ed indennità di funzione spettanti rispettivamente ai consiglieri e alla/al Presidente del Consiglio.

2. I consiglieri provinciali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale, delle commissioni consiliari permanenti e speciali, hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, gettoni di presenza il cui ammontare nell'ambito di un mese, per ciascun consigliere, non può in nessun caso superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia in base al decreto di cui al comma 8 dell'art. 82 del D. Lgs. 267/2000. Per la partecipazione dei consiglieri provinciali alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 83 e 85 del D. Lgs. 267/2000.

3. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere provinciale alle sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti e speciali.

4. Ai soli fini della corresponsione del gettone di presenza si intende che il consigliere provinciale partecipa effettivamente alle sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti e speciali allorché interviene personalmente allo svolgimento delle sedute degli stessi concorrendo nei modi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento al funzionamento dell'istituzione e la sua presenza è registrata nel verbale della seduta relativa.

5. Il gettone di presenza non spetta ai consiglieri provinciali che percepiscono un'indennità di funzione prevista dal capo IV del titolo III della parte prima del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni o altro emolumento comunque denominato ai sensi di legge. A tal fine i consiglieri rilasciano apposita autocertificazione ai sensi di legge. Il gettone di presenza non spetta altresì ai consiglieri provinciali che rivestono anche la carica di consiglieri regionali o di parlamentari nazionali o europei.

6. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, i consiglieri provinciali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominati diversi da quelli di cui al comma 2, se la partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

7. La liquidazione dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è effettuata mensilmente dal dirigente competente, entro il decimo giorno del mese successivo.

Art. 49.

### ***Assicurazione dei consiglieri contro i rischi***

1. Per i consiglieri provinciali viene stipulata una polizza di assicurazione contro gli infortuni nonché contro i rischi connessi all'espletamento del mandato.

CAPO II.  
DOVERI

Sez. I.  
SEGRETO-ASTENSIONE

Art. 50.

### ***Obbligo del segreto***

1. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente indicati dalla legge.

Art. 51.

### ***Astensione***

1. I consiglieri provinciali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini entro il quarto grado. In relazione a tale divieto il consigliere è altresì tenuto ad allontanarsi dalla sala durante la trattazione dell'argomento.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei consiglieri o di loro parenti od affini entro il quarto grado.

3. Ai consiglieri provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

Sez. II.  
ALTRI DOVERI

Art. 52.

***Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del consiglio***

1. È dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, di intervenire alle sedute del consiglio o di giustificare le assenze.

2. Il consiglio, dichiara la decadenza dei consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, secondo le modalità previste dall'articolo 46, commi 2 e 3 del vigente statuto.

Art. 53.

***Pubblicità della situazione patrimoniale***

Per quanto riguarda la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, si rinvia al Regolamento di pari oggetto, approvato con atto di C.P. n. 48 del 27 giugno 2013.

Art. 54.

***Pubblicità delle spese elettorali***

1. I candidati e i gruppi di candidati alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale devono depositare presso la segreteria generale dell'ente dichiarazione contenente il preventivo delle spese che intendono sostenere per la propria campagna elettorale all'atto del deposito delle candidature. Tale documento è reso pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio della provincia.

2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati, anche non eletti e i gruppi di candidati, devono depositare presso la segreteria generale dell'ente dichiarazione contenente il rendiconto delle spese sostenute per la propria campagna elettorale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai candidati alla carica di Presidente della Provincia.

4. Restano fermi i divieti di finanziamenti o contributi ai Consiglieri provinciali e ai candidati a tale carica di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

TITOLO IV.  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I.  
SEDUTE

Art. 55.

**Sedute ordinarie**

1. Il consiglio provinciale si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali nonché del rendiconto di gestione della Provincia, delle aziende speciali e delle istituzioni.

Art. 56.

**Sedute straordinarie**

1. Il consiglio provinciale è convocato in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi diversa rispetto a quelle previste all'art. 55.

2. Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria:

- a) per determinazione della/del Presidente del Consiglio;
- b) su richiesta della/del Presidente della Provincia;
- c) per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla provincia.

3. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 2, la domanda è presentata per iscritto alla/al Presidente del Consiglio con l'esatta indicazione dell'oggetto, o degli oggetti, della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

4. Il consiglio si riunisce altresì ad iniziativa del prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

5. Il consiglio provinciale, su temi di particolare rilevanza per la collettività amministrata, può essere dichiarato aperto alla partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, come previsto dall'art. 2, comma 1, dello statuto.

CAPO II.  
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONSILIARE

Sez. I.  
CONVOCAZIONE

Art. 57.

**Date delle adunanze**

1. È competenza della/del Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo e d'intesa con la/il Presidente della Provincia di fissare il giorno di convocazione del consiglio provinciale.

2. La riunione del consiglio su richiesta del Presidente della provincia deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta stessa.

3. La riunione a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda alla/al Presidente del Consiglio, previo deposito presso la segreteria generale, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione del numero di protocollo e della data di ricezione.

4. Il Consiglio provinciale aperto è convocato con le modalità di cui al comma 1. Il Consiglio provinciale aperto è, altresì, convocato su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare la/il Presidente della Provincia. In tale ultimo caso la seduta si svolge entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta di convocazione è presentata secondo le modalità di cui al comma 3.

Art. 58.

### ***Convocazione di urgenza***

1. La convocazione di urgenza del consiglio provinciale, in deroga agli articoli 57, comma 1 e 63, comma 1, è fatta dalla/dal Presidente del Consiglio, d'intesa con la/il Presidente della Provincia, solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili.

Art. 59.

### ***Avvisi di convocazione***

1. Per garantire una più puntuale e tempestiva comunicazione la convocazione del consiglio provinciale avviene a mezzo fax, previa installazione diretta, da parte della provincia, di appositi apparecchi presso l'abitazione dei singoli consiglieri od altro luogo dagli stessi indicato. I consiglieri potranno indicare quale luogo di ricezione dell'avviso di convocazione anche il fax in dotazione presso la segreteria del gruppo consiliare di appartenenza. L'avviso di convocazione può anche essere formato come documento informatico in conformità alle norme e regole tecniche vigenti e trasmesso per via telematica mediante la posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 68/2005 o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie in grado di certificare data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse. A tal fine la Provincia attribuisce ai componenti del Consiglio che ne fanno richiesta una casella di PEC e ritira l'apparecchio fax in dotazione. In caso di mancato funzionamento di tali strumenti telematici o di segnalazione di cattiva ricezione del testo, è comunque garantita la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione tramite consegna manuale oppure invio per fax o altri mezzi idonei a certificarne la ricezione, alle segreterie dei Gruppi consiliari di appartenenza e con invio al consigliere di un breve messaggio di testo (SMS) di informazione, con ricevuta di ritorno.

1 bis. La comunicazione dell'avviso di convocazione è effettuata entro i seguenti termini:

- a) per le sedute ordinarie: almeno sette giorni liberi prima della riunione;
- b) per le sedute straordinarie: almeno cinque giorni liberi prima della riunione;
- c) per le convocazioni di urgenza: almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri presenti alla seduta ne faccia motivata richiesta, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

2. Con l'avviso di convocazione deve essere comunicato l'ordine del giorno con l'indicazione degli oggetti da trattare.

3. Per la comunicazione di elenchi di oggetti, da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c), del comma 1 bis.

4. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

5. Nei casi di urgenza di cui alla lettera c) del comma 1 bis e nell'eventualità di comunicazione di oggetti aggiuntivi di cui al comma 3, la convocazione e la comunicazione sono fatte con le modalità di cui al comma 1, unitamente all'invio al consigliere di un SMS di informazione, con ricevuta di ritorno.

Art. 60.



### ***Contenuto dell'avviso di convocazione***

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) l'organo alla cui iniziativa si deve la convocazione;
  - b) il giorno, l'ora ed il luogo della prima convocazione;
  - c) il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione;
  - d) la menzione dell'urgenza, ove ne ricorra il caso;
  - e) la data e la firma della/del Presidente del Consiglio, o di chi ne fa le veci.
2. Gli avvisi di convocazione per la prima seduta del consiglio, successiva alle elezioni, per la convalida degli eletti, e per l'elezione della/del Presidente del Consiglio, sono firmati dalla/dal neo eletta/o Presidente della Provincia e vengono notificati a mezzo servizio postale da parte dei messi provinciali.

Art. 61.

### ***Seduta di seconda convocazione***

1. Nell'eventualità che la seduta di prima convocazione sia stata dichiarata deserta, la relativa comunicazione dovrà essere effettuata ai soli consiglieri non intervenuti a detta seduta.
2. La seconda convocazione non può mai effettuarsi nello stesso giorno della prima convocazione.
3. In seconda convocazione per l'approvazione delle deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e i) dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 è comunque necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati come previsto dall'art. 44, comma 6, lett. b), terzo periodo, dello Statuto.
- 
4. L'ordine del giorno della seconda convocazione deve essere lo stesso della prima convocazione dichiarata deserta. Nell'eventualità che si rendesse necessario procedere alla iscrizione di nuovi argomenti all'ordine del giorno, la relativa comunicazione va fatta a tutti i consiglieri nelle forme e nei termini di cui all'articolo 62 del presente regolamento e, limitatamente agli argomenti aggiuntivi, la seduta si considera in prima convocazione.

Art. 62.

### ***Avvisi per le sedute di aggiornamento***

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere recapitato tempestivamente, con le modalità di cui all'art. 59, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale l'aggiornamento è stato deliberato dal consiglio.

## Sez. II ORDINE DEL GIORNO

Art. 63.

### ***Compilazione dell'ordine del giorno***

1. L'ordine del giorno delle riunioni del consiglio è redatto dalla/dal Presidente del Consiglio d'intesa con la/il Presidente della Provincia sentita la conferenza dei capigruppo.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da rendere pienamente comprensibile l'oggetto degli argomenti da trattare.

3. Le mozioni, gli ordini del giorno, nonché le istanze e proposte di cui all'articolo 19 dello statuto, sono iscritte secondo l'ordine di presentazione. Le proposte di atti fondamentali, di cui all'art. 42, comma 2 del TUEL, inoltrate al Consiglio da parte della Giunta provinciale sono iscritte con priorità rispetto alle mozioni e agli ordini del giorno e, di norma, secondo l'ordine cronologico delle sedute di Giunta in cui sono state adottate, salvo diversa decisione della/del Presidente del Consiglio, d'intesa con la/il Presidente della Provincia.

3 bis. La Conferenza dei capigruppo, con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti, stabilisce di proporre alla/al Presidente del Consiglio provinciale che nel successivo avviso di convocazione del Consiglio vengano iscritti prioritariamente, subito dopo le proposte degli atti fondamentali, fino ad un massimo di due punti all'ordine del giorno. Tali punti riguardano mozioni o ordini del giorno prescelti tra quelli già presentati e aventi i caratteri dell'urgenza e dell'attualità.

3 ter. Per la discussione in Consiglio delle mozioni o ordini del giorno di cui al comma 3 bis la Conferenza dei capigruppo stabilisce contestualmente il contingentamento dei tempi di cui all'art. 78 bis.

4. L'argomento in corso di trattazione e non votato in una seduta consiliare per qualsiasi motivo (scioglimento, aggiornamento, mancanza del numero legale), deve essere iscritto nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva per completare l'iter procedurale, in ordine prioritario rispetto agli argomenti aventi la stessa natura.

Art. 64.

#### ***Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno***

1. L'ufficio di presidenza del consiglio può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del consiglio o vietati dalla legge.

2. Contro la decisione dell'ufficio di presidenza è ammesso ricorso al consiglio entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

3. La discussione sul ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine **di cui al comma 2**. In caso di accoglimento del ricorso, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 65.

#### ***Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno***

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, corredati dello schema di atto deliberativo completato con l'inserimento dei pareri e dell'attestazione previsti dalla normativa vigente, sono depositati nella segreteria generale, tre giorni prima della data di svolgimento del consiglio.

2. I consiglieri provinciali hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti.

Art. 66.

#### ***Avvisi al pubblico***

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale, sotto la responsabilità del segretario generale, entro il giorno successivo alla data dell'avviso di convocazione.

2. Della convocazione del consiglio viene altresì dato avviso mediante pubblicazione sugli organi d'informazione della provincia e sui quotidiani locali, con l'indicazione degli argomenti di maggiore rilievo.

3. Nei giorni di seduta del consiglio, la bandiera nazionale, la bandiera europea e quella raffigurante il gonfalone della provincia, sono esposte all'esterno del palazzo provinciale.

Sez. III.  
ADUNANZE

Art. 67.  
**Adunanza del consiglio**

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario generale, su disposizione del Presidente del consiglio, effettua l'appello ed accerta il numero dei Consiglieri presenti e necessari per rendere valida la seduta, dandone comunicazione al Presidente del consiglio, il quale dichiara aperti i lavori.
3. Se non si raggiunge il numero legale entro un'ora da quella stabilita, l'adunanza è dichiarata deserta facendo risultare nel verbale i nomi dei consiglieri presenti.
4. I componenti del Consiglio fanno constatare il loro ingresso nella sala consiliare e le eventuali uscite temporanee o definitive dalla stessa utilizzando il loro badge personale.

Art. 68.  
**Numero legale**

1. Il consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati alla provincia.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui agli articoli 61 e 62 del presente regolamento, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. Per il raggiungimento del numero legale non si computa il Presidente della provincia.
4. Per le adunanze del consiglio provinciale aperto non è richiesta la presenza del numero legale; ove nel corso della stessa il consiglio voglia procedere all'approvazione di ordini del giorno o altri meri atti di indirizzo, resta ferma la necessità della presenza del numero legale dei consiglieri.

Sez. IV.  
SEDUTE

Art. 69.  
**Apertura della seduta**

1. Il Presidente del consiglio, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art. 70.  
**Presidenza delle sedute**

1. Il Presidente del consiglio presiede il consiglio, salvo le eccezioni di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del consiglio, la presidenza spetta, a turno, ai vicepresidenti.
3. Qualora siano assenti entrambi i vicepresidenti assume la presidenza il consigliere più anziano di età.

Art. 71.

#### ***Attribuzioni del Presidente del consiglio***

1. Il Presidente del consiglio dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie nei casi previsti dal presente regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello statuto e del presente regolamento e da parte dei consiglieri e da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.
2. Il Presidente del consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei consiglieri.

Art. 72.

#### ***Pubblicità e segretezza delle sedute***

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccezion fatta per i seguenti casi:
  - a) quando il consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
  - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, e cioè quando il consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
  - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
  - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali dell'ente.
2. La pubblicità delle sedute del Consiglio può essere garantita anche con l'ausilio di impianti audiovisivi a circuito chiuso, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.
3. Sono consentite le riprese e registrazioni con mezzi audiovisivi delle sedute del Consiglio ai fini dell'attività documentale e per ogni altro fine istituzionale della Provincia. I relativi supporti sono conservati in archivio.
4. Le riprese delle sedute pubbliche del Consiglio tramite telecamere, webcam o altri mezzi audiovisivi possono essere effettuate per la realizzazione di trasmissioni televisive o di videotrasmissioni in Internet nonché di services redazionali informativi per telegiornali, in attuazione delle direttive emanate dal Presidente del consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza, nell'esercizio dell'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio stesso.
5. Sono, altresì, ammesse le riprese o registrazioni delle sedute pubbliche del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti a mezzo di telecamere, webcam, videofonini, magnetofoni o altri mezzi audiovisivi o fotografici nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca da parte degli organi di informazione iscritti nel registro del tribunale competente per territorio o da parte di giornalisti e operatori autonomi, c.d. free lance, ai sensi della vigente normativa in materia.

6. E' vietata ogni altra attività di registrazione e di ripresa, sotto forma di audio e/o di video o di foto, delle medesime sedute, avente carattere privato, commerciale o professionale, salvo preventiva autorizzazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio o della Commissione permanente dietro richiesta motivata da esigenze di studio, culturali o simili senza scopo di lucro. Il Presidente del Consiglio o della Commissione, nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal presente comma, dispone l'allontanamento dall'aula dei soggetti inadempienti, avvalendosi del personale della Provincia.

7. Della presenza di magnetofoni, telecamere, webcam, videofonini o altri mezzi fotografici o audiovisivi, anche a circuito chiuso, di cui al presente articolo, della successiva diffusione radiofonica, televisiva, su Internet o sulla stampa delle riprese delle sedute pubbliche del Consiglio provinciale o delle Commissioni permanenti e della utilizzazione per fini istituzionali delle registrazioni audiovisive delle sedute stesse, nonché degli altri elementi previsti dall'art.10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, deve essere data preventiva informazione da parte della Presidenza del Consiglio o della Commissione, anche mediante appositi avvisi affissi all'ingresso della sala adibita alla riunione.

8. Resta fermo l'obbligo del rispetto dei limiti del diritto di cronaca e del codice deontologico di cui all'art. 25 della legge n. 675/96 nel trattamento dei dati e in particolare dei dati sensibili, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e delle attività assimilate.

Art. 73.

#### ***Nomina degli scrutatori***

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta, il Presidente del consiglio sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

Art. 74.

#### ***Verifica del numero legale***

1. Il Presidente del consiglio verifica, nel corso della seduta, il permanere del numero minimo dei consiglieri richiesti per renderla valida. A tal fine può invitare i consiglieri a far constatare la propria presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.

2. Qualora nel corso dei lavori il Presidente del consiglio accerti la mancanza del numero legale sospende la seduta per un periodo di tempo non superiore a quindici minuti. Si procede quindi, a cura del Segretario generale, ad un nuovo appello oppure si effettua la verifica del numero legale mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi: qualora si constati la mancanza del numero legale, il Presidente del consiglio dichiara chiusa la seduta.

Art. 75.

#### ***Comunicazioni del presidente***

1. Il Presidente della provincia e il Presidente del consiglio, esaurite le formalità preliminari, possono tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.

2. Tali comunicazioni non danno luogo a discussioni. Sulle stesse possono essere presentate mozioni che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'articolo 44 del presente regolamento.

Art. 76.

### ***Argomenti ammessi alla trattazione***

1. Il consiglio non può deliberare, né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 47 del presente regolamento.

Art. 77.

### ***Ordine di trattazione degli argomenti***

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tuttavia il Presidente del consiglio e il Presidente della provincia, o ciascun consigliere, può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente essa è votata per alzata di mano.
3. Qualora il consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi di urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui all'articolo 59, comma 1, del presente regolamento.
4. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
  - a) relazione illustrativa;
  - b) discussione con interventi dei consiglieri;
  - c) replica del relatore;
  - d) chiusura della discussione;
  - e) dichiarazioni di voto;
  - f) votazione delle proposte;
  - g) proclamazione dell'esito delle votazioni.
5. Al fine di disciplinare i lavori del consiglio provinciale, la trattazione degli argomenti relativi ad interrogazioni e comunicazioni non può superare la durata complessiva di un'ora. Se allo scadere di detto termine la trattazione non dovesse essere esaurita, la medesima prosegue nella seduta immediatamente successiva, salvo esplicito voto del consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, a proseguire la trattazione dell'oggetto in discussione.

## SEZ. V. DISCUSSIONE

Art. 78.

### ***Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva***

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso sia ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il consiglio, con votazione per alzata di mano, senza discussione.
4. Se la discussione dell'argomento è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri. In tal caso la discussione può continuare solo se la

richiesta, dopo che su di essa abbiano parlato un consigliere a favore ed uno contro, venga respinta con votazione per alzata di mano.

Art. 79.

### ***Apertura della discussione***

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente del consiglio con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente della provincia, o dall'assessore competente, o dal consigliere relatore o proponente, o dal presidente della commissione consiliare competente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere integrata con l'intervento del direttore generale, del segretario generale o di un altro dirigente/funziario della provincia o di un consulente esterno.
4. La relazione illustrativa deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non può eccedere i trenta minuti nelle sedute ordinarie ed i quindici minuti in quelle straordinarie.
5. I soggetti di cui al precedente comma 2 possono anche limitarsi a richiamare o a fare riferimento alla relazione scritta.

Art. 80.

### ***Intervento dei consiglieri***

1. Terminata la relazione di cui al precedente articolo, il Presidente del consiglio dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatta richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. L'iscrizione alla discussione può essere effettuata con prenotazione dell'intervento attraverso il dispositivo elettronico. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.
2. Il Presidente del consiglio può proporre all'assemblea la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tale proposta possono prendere la parola un consigliere a favore ed uno contro; dopodiché il consiglio decide per alzata di mano.
3. I consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Presidente, ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. L'intervento non può eccedere la durata di dieci minuti.
4. È consentito un ulteriore intervento, non superiore ai cinque minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto.
5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente del consiglio richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
6. Nella ipotesi di cui al precedente comma, il consigliere può appellarsi al consiglio, che decide immediatamente con votazione espressa per alzata di mano.
7. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.

8. Durante la discussione ciascun consigliere può richiedere una breve sospensione della seduta per definire eventuali modifiche o la posizione dei vari gruppi sull'argomento in trattazione. La richiesta di sospensione viene messa immediatamente a votazione.

Art. 81.

***Fatto personale***

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in cosa consista il fatto personale; il Presidente del consiglio decide sulla fondatezza.
3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere richiedente, decide il consiglio per alzata di mano, senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.
5. Il consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un comitato di consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.
6. Il Presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, propone al consiglio la costituzione del comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

Art. 82.

***Mozione d'ordine***

1. Ogni consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su tutte le altre.
2. Il Presidente del consiglio decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente, sull'ammissibilità o meno della mozione d'ordine, sono ammessi a parlare, per non oltre cinque minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il consiglio decide per alzata di mano.

Art. 83.

***Argomenti discussi in commissione consiliare***

1. Gli argomenti, già discussi in commissione consiliare e sui quali non si sia manifestato dissenso, sono posti in votazione senza discussione, salvo richiesta contraria da parte di uno o più consiglieri.

Art. 84.

***Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione***

1. Durante la discussione di un argomento iscritto all'ordine del giorno, ciascun consigliere può presentare, per iscritto, al Presidente del consiglio un ordine del giorno sul medesimo oggetto.
2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.



3. Il consigliere proponente può, in ogni momento, ritirare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Art. 85.

### ***Discussione e votazione di ordini del giorno e emendamenti***

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine ritenuto logico dal Presidente del consiglio, subito dopo la chiusura della discussione sull'argomento principale; sugli stessi può esprimersi anche il Presidente della Provincia o l'assessore competente. Gli emendamenti, ove accolti dal presentatore dell'ordine del giorno, non sono posti in votazione.

2. La votazione degli emendamenti è effettuata prima delle dichiarazioni di voto e della votazione sul testo definitivo della proposta deliberativa. Sugli emendamenti, di norma, non si procede alle dichiarazioni di voto. Saranno messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi ed infine gli emendamenti aggiuntivi.

3. Gli emendamenti di un emendamento sono posti in votazione prima di quello cui si riferiscono.

4. Gli ordini del giorno sono illustrati e discussi prima degli emendamenti secondo l'ordine di presentazione e con le modalità indicate nel comma 1, primo periodo.

5. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente del consiglio ne fissa l'ordine di votazione. La votazione ha luogo secondo la procedura indicata nel comma 2, primo periodo.

6. Gli interventi dei consiglieri, sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, non devono superare i cinque minuti.

7. Se un emendamento o un ordine del giorno approvati, non siano da considerarsi meri atti di indirizzo, l'argomento deve essere necessariamente rinviato ad altra seduta del consiglio per consentire l'acquisizione agli atti del parere in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegni di spesa o diminuzioni d'entrata, del responsabile dell'area finanziaria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 86.

### ***Pareri obbligatori***

1. Il Dirigente responsabile del servizio interessato, cura che i pareri obbligatori, di cui all'art. 139 del TUEL, siano allegati alle proposte di deliberazioni cui si riferiscono.

2. Qualora gli organi competenti non esprimano i pareri di cui al comma precedente nel termine stabilito dalla legge, il dirigente responsabile del Servizio allegherà la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine.

3. In tal caso il consiglio può assumere la deliberazione dando atto di prescindere dal o dai pareri, salvo la esclusione dei casi previsti dalla legge.

Art. 87.

### ***Chiusura della discussione***

1. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente della Provincia e del relatore, il Presidente del consiglio dichiara chiusa la discussione e, se del caso, ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
2. Chiusa la discussione, nessun consigliere può prendere la parola.

## Sez. VI VOTAZIONE

Art. 88.

### ***Dichiarazione di voto***

1. Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, un solo consigliere per gruppo. In tale intervento, il consigliere illustra la posizione del gruppo.
3. È consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza o per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.
4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.
5. È facoltà dei consiglieri non partecipare a singole votazioni dichiarandolo espressamente prima dell'inizio delle relative operazioni. Gli stessi concorrono comunque alla formazione del numero legale, ai fini della validità della seduta, ma non si contano nel numero dei votanti.

Art. 89.

### ***Sistemi e procedure di votazione***

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti. È consentita l'adozione di sistemi di votazione elettronici. Quando si deve procedere alla votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente del Consiglio ne dà preavviso con congruo anticipo. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della medesima seduta si effettuino di seguito più votazioni mediante procedimento elettronico.

Art. 90.

### ***Votazione palese***

1. La votazione è palese, quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale, per alzata di mano e per acclamazione.
3. Il Presidente del consiglio, prima di ogni votazione, preciserà quale forma sarà seguita per l'espressione del voto.

4. Nella votazione per appello nominale, il Presidente fa eseguire dal segretario generale, o da chi legittimamente lo sostituisca, l'appello dei consiglieri; questi rispondono "sì" per approvare, "no" per respingere, oppure dichiarano di astenersi. Tale votazione può essere svolta facendo uso anche del dispositivo elettronico; in tal caso il consigliere chiamato nell'appello esprime il suo voto a voce e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. In caso di discordanza tra le due espressioni di voto il Presidente sospende l'appello e chiede al consigliere di precisare il voto che intende dare.

5. Nella votazione per alzata di mano i consiglieri che approvano alzano la mano; quelli che non approvano non alzano la mano. I consiglieri che si astengono devono dichiararlo espressamente. Per agevolare il computo dei voti il Presidente, di norma, dispone che tale votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Tale procedimento può essere utilizzato anche per effettuare la controprova di una votazione per alzata di mano.

6. Nel caso in cui siano posti in votazione documenti diversi aventi lo stesso oggetto, si procederà a distinte votazioni.

7. Coloro che dichiarano di astenersi volontariamente non si computano tra i votanti.

#### Art. 91.

#### ***Votazione segreta***

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa mai essere conosciuto.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi per tutte le deliberazioni concernenti persone.

3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.

4. Nel sistema di votazione per schede segrete:

- a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
- b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome, cognome e data di nascita o i nomi, cognomi e date di nascita di colui o di coloro in favore dei quali si intende votare.

5. Le schede, debitamente ripiegate, vengono deposte in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del segretario generale.

6. Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

7. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte.

8. La votazione segreta di cui al comma 4, lettera a), può essere effettuata con il procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia al momento dell'espressione dello stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.

Art. 92.

### ***Votazione per singole parti***

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione su singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione, il consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 93.

### ***Astensione obbligatoria dei consiglieri dalla votazione***

1. I consiglieri debbono, ai sensi dell'art. 48 dello statuto, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso la provincia, le istituzioni e le aziende provinciali dalla medesima amministrate, o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, lite o contabilità, dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. Debbono astenersi pure in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. I consiglieri interessati, a norma del precedente comma, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario generale per la registrazione a verbale.

Art. 94.

### ***Approvazione delle proposte***

1. Una proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente regolamento.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta corrisponde alla metà del numero dei votanti, arrotondata all'unità superiore.
3. Nel caso vengano posti in votazione più emendamenti, tra loro contrastanti, si ritiene approvato quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.
4. In caso di elezione di altri organi e di nomina di persone si applicano le norme particolari che disciplinano l'elezione e la nomina stessa o, in mancanza di specifiche prescrizioni, si intende eletto o nominato chi abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti conseguiti si intende eletto il più anziano di età.
5. Nel caso in cui l'elezione o la nomina di cui al comma 4 sia effettuata con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze, in base a espressa disposizione di legge, di statuto o di regolamento che specifichi anche il limite di preferenze esprimibili o il numero di rappresentanti spettante alla maggioranza e alle minoranze, sono proclamati eletti, nel numero complessivo previsto, coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti tra i soggetti appartenenti o indicati rispettivamente dalla maggioranza e dalle minoranze stesse. A parità di voti ottenuti si intende eletto il più anziano di età.
6. Nell'ipotesi in cui la disposizione di legge, di statuto o di regolamento di cui al comma 5 preveda il voto limitato con garanzia di rappresentanza delle minoranze ma non indichi il limite di preferenze esprimibili né il numero dei rappresentanti spettante alla maggioranza e alle minoranze, si procede alla votazione con voto limitato a un numero di preferenze inferiore di una unità rispetto al numero di persone da

eleggere e la proclamazione degli eletti avviene con le stesse modalità di cui al comma 5. Ove tra i più votati non risulti esserci alcun soggetto appartenente o indicato dalle minoranze, in luogo dell'ultimo dei rappresentanti della maggioranza viene proclamato eletto il rappresentante delle minoranze che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

7. Nel caso in cui, per l'elezione o la nomina di cui al comma 4, la norma di legge, di statuto o di regolamento preveda il ricorso al sistema del voto limitato a un dato numero di nominativi senza specificare che lo stesso è volto a garantire la rappresentanza delle minoranze, sono proclamati eletti coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 95.

### ***Votazione infruttuosa per parità di voti***

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede al rinnovo della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta viene ritirata e riscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.
4. Il voto contrario del consiglio provinciale ad una proposta del Presidente della provincia o della giunta provinciale non comporta le dimissioni degli stessi.
5. Quando è prevista la maggioranza qualificata, in caso di votazione infruttuosa, la relativa pratica può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva, previo riesame da parte della competente commissione.

Art. 96.

### ***Indirizzi per le nomine***

1. Il consiglio provinciale definisce, in apposito atto, gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni che verranno effettuate dal Presidente della provincia. Non possono essere nominati rappresentanti della provincia, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della provincia. Tali indirizzi dovranno prevedere che sia garantita la nomina e la designazione di rappresentanti di entrambi i sessi.
2. È fatto divieto ai consiglieri provinciali di ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della provincia di Perugia.
3. Il consiglio provinciale, nei casi diversi previsti dalla legge, provvede alla nomina e designazione dei propri rappresentanti, presso enti, aziende ed istituzioni, qualora sia espressamente previsto dalla legge. In questo caso, il Consiglio provinciale garantisce, ove possibile, la nomina e la designazione di propri rappresentanti di ambo i sessi.
4. In caso di nomina o designazione di un solo rappresentante, lo stesso è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Quando dopo due votazioni non si sia raggiunta la maggioranza assoluta si procede alla votazione di ballottaggio, consistente nella concentrazione dei voti tra i due candidati che, nella precedente votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che, nella votazione di ballottaggio, riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

5. Quando la legge prescrive che, tra i nominati dal consiglio provinciale, sia compresa una rappresentanza delle minoranze, si procede con voto limitato.

6. Per le nomine dei rappresentanti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 94, commi 4, 5, 6 e 7.

7. Tutte le nomine e le designazioni di competenza del consiglio, devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In difetto si procederà ai sensi di legge.

#### Sez. VII.

### SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

#### Art. 97.

##### **Scrutinio**

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi, mediante la votazione palese eventualmente effettuata senza ricorrere al procedimento elettronico, compete al Presidente del consiglio con l'assistenza del segretario generale.

2. Nelle votazioni per schede segrete effettuate senza ricorrere al procedimento elettronico, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede secondo il disposto dell'articolo 91, comma 5, del presente regolamento. Essi:

- a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei consiglieri presenti e partecipanti alla votazione;
- b) accertano il numero delle schede bianche;
- c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante.

3. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori e vistato dal segretario generale è consegnato subito al Presidente del consiglio per la proclamazione di cui al seguente articolo.

4. L'assistenza degli scrutatori deve risultare dal verbale della seduta.

5. Nelle votazioni effettuate con procedimento elettronico il risultato è accertato automaticamente dal sistema e appare sui monitor della Presidenza e sul tabellone sinottico di sala. La stampa del risultato della votazione, contenente per la votazione palese anche la registrazione dei nomi, è utilizzata dal Presidente del Consiglio per la proclamazione del risultato stesso. Tale stampa è vistata dal Presidente del Consiglio e dal Segretario generale ed è poi allegata al resoconto integrale della seduta.

#### Art. 98.

##### **Proclamazione dell'esito della votazione**

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del consiglio ne proclama il risultato.

2. E' in facoltà del Presidente del Consiglio, anche su richiesta di un consigliere provinciale e prima della proclamazione del risultato, disporre la verifica della votazione tramite controprova. Alla controprova possono prendere parte solo i consiglieri che hanno partecipato alla votazione.

3. Quando si verificano irregolarità nella votazione per violazione delle modalità previste dal presente regolamento o per difetto del dispositivo elettronico di voto, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, annulla la votazione stessa e ne dispone l'immediata ripetizione, con o senza procedimento elettronico.

Sez. VIII.  
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 99.  
**Attribuzioni del Presidente del consiglio**

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
  - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
  - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui al seguente articolo del presente regolamento e di proporre l'espulsione dall'aula;
  - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 100.  
**Disciplina dei consiglieri**

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni.
2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente del consiglio lo richiama formalmente.
3. Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, potrà parlare alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente del consiglio.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente del consiglio infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Il consigliere colpito dal provvedimento di cui al precedente comma può appellarsi al consiglio il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal consiglio non si farà menzione nel verbale della nota di biasimo.
6. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente della provincia, gli assessori o altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente del consiglio può sospendere la seduta.
7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli assessori.

Art. 101.  
**Tumulto in aula**

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente del consiglio, questi si alza; ogni discussione allora è sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente del consiglio ritorna al suo seggio.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente del consiglio può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'articolo 62 del presente regolamento, per i casi di convocazione d'urgenza.

Art. 102.

### ***Disciplina del pubblico***

1. Nessuna persona estranea al consiglio può, sotto alcun pretesto, accedere nel perimetro dell'aula ove siedono il Presidente del consiglio, il Presidente della provincia, gli assessori ed i consiglieri.

2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono tenere un comportamento corretto.

3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina al personale della provincia di espellere gli autori del disordine. Ove costoro non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il consiglio non deliberi, per alzata di mano, che la seduta stessa continui senza la presenza del pubblico che sarà fatto uscire con l'impiego, ove richiesto, della forza pubblica.

4. In caso di oltraggio, ingiuria e offesa al Presidente della provincia, agli assessori, ai consiglieri ed al personale provinciale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 103.

### ***Servizio di polizia durante la seduta***

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale di dipendenti provinciali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Sez. IX.

## **PARTECIPAZIONE DELLA GIUNTA**

Art. 104.

### ***Assessori***

1. Gli assessori provinciali non sono componenti del consiglio e, pertanto, non concorrono alla formazione del numero legale.

2. Partecipano alle sedute del consiglio in quanto collaboratori del Presidente della provincia e relazionano su argomenti e materie di loro competenza, con facoltà di replica e senza diritto di voto.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche agli assessori.



Sez. X.  
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI RESPONSABILI  
DI SETTORE E/O DI SERVIZIO E DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 105.

***Partecipazione del Segretario generale***

1. Il segretario generale della provincia, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a) del TUEL, partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il vice segretario generale secondo le norme di legge, dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
3. Il segretario generale prende la parola, su specifici argomenti, previo assenso del Presidente del consiglio.
4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del presente regolamento, il segretario generale si allontana dall'aula.

Art. 106.

***Compiti del segretario generale***

1. Il segretario generale cura la redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste all'accertamento dell'esito delle votazioni, collabora con il Presidente del consiglio al regolare svolgimento dei lavori.
2. Il segretario generale assicura l'assistenza giuridico-amministrativa al consiglio, ai fini della conformità dell'azione amministrativa complessiva alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; ove nel corso della riunione del consiglio si renda necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informarne il Presidente che proporrà il rinvio del relativo argomento alla seduta successiva.
3. Il segretario generale su tutte le deliberazioni del consiglio provinciale deve apporre il parere in ordine alla conformità degli atti alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Art. 107.

***Partecipazione dei dirigenti***

1. I dirigenti devono partecipare alle sedute nelle quali si devono assumere deliberazioni concernenti materie dei servizi cui sono preposti.
2. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo partecipa il responsabile del servizio ragioneria e finanze con diritto di intervento per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti in aula con le norme regolatrici della struttura del bilancio o del conto.
3. I dirigenti prendono la parola su richiesta del Presidente.
4. Il consiglio provinciale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza il parere del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 108.

***Partecipazione dei revisori dei conti***

1. I revisori dei conti possono presenziare alle sedute del consiglio provinciale.
2. I revisori prendono la parola:
  - a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
  - b) per riferire al consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
  - c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
  - d) per svolgere considerazioni sui rilievi e sulle proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Sez. XI.  
VERBALIZZAZIONE

Art. 109.

***Redazione del processo verbale delle sedute***

1. Di ogni seduta il segretario generale, coadiuvato dai funzionari dell'ufficio di segreteria, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal consiglio provinciale.
2. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni, alle quali è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 110.

***Contenuto del verbale***

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è formata e manifestata la volontà del consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
2. Il processo verbale deve:
  - a) indicare il giorno e l'ora d'inizio della seduta;
  - b) specificare se la seduta si svolge in prima o seconda convocazione;
  - c) indicare i nomi dei consiglieri presenti all'appello iniziale e l'annotazione dei nomi dei consiglieri giunti successivamente e di quelli che si sono allontanati;
  - d) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
  - e) riportare i punti principali della discussione;
  - f) indicare, per ogni proposta di deliberazione, il numero dei voti a favore e di quelli contrari, precisando, ove occorra, il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del presente regolamento;
  - g) far constare se le deliberazioni siano state adottate in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.
3. Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono riportati in sunto.

4. I consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al segretario generale il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia integralmente trascritto a verbale.

5. Nel verbale delle sedute segrete deve essere tutelata al massimo l'esigenza della riservatezza e di norma ci si limita a riportare le deliberazioni adottate.

6. Il segretario generale non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive, salvo i casi previsti dall'art. 100.

Art. 111.

***Firma dei verbali***

1. I verbali delle sedute del consiglio, dopo la compilazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario generale.

Art. 112.

***Approvazione e rettifiche dei verbali***

1. Il verbale viene depositato nella segreteria generale a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione.

2. Il verbale è letto nella seduta successiva dal segretario generale; il Presidente, tuttavia, può proporre al consiglio di darlo per letto, se nessuno dei consiglieri chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare un suo intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato.

3. Le proposte di rettifica presentate per iscritto, sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, le stesse sono, a cura del segretario generale, annotate a margine del verbale cui le stesse si riferiscono.

4. L'approvazione del verbale avviene con votazione palese, per alzata di mano, e non costituisce atto deliberativo del consiglio.

Art. 113.

***Resoconto stenografico o registrato***

1. Il segretario generale può valersi dell'opera di stenografi o dell'ausilio di apparecchi di registrazione attivati nel corso della seduta.

In tali casi, il segretario curerà la redazione di un resoconto integrale, che viene depositato nella segreteria provinciale a disposizione dei consiglieri. I nastri della registrazione vengono depositati in archivio per un adeguato periodo di tempo.

CAPO III  
DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

Sez. I.  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 114.  
**Competenza del consiglio**

1. Il consiglio ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali ed agli atti che gli siano attribuiti dalla vigente legislazione.
2. Il consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; esercita altresì l'autonomia funzionale e organizzativa.
3. Il consiglio delibera gli indirizzi di carattere generale ed esercita il controllo politico-amministrativo.
4. Il consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento delle linee programmatiche ed alla verifica periodica della loro attuazione, così come previsto dall'art. 41 dello statuto.
5. Il consiglio, durante apposite sedute, celebra le giornate istituite con legge dello Stato o per determinazione di organismi internazionali, dedicate all'affermazione dei diritti umani ed alla memoria delle vittime delle violazioni dei diritti stessi.

Art. 115.  
**Ratifica delle deliberazioni d'urgenza**

1. Il consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla giunta provinciale ai sensi di legge, previo accertamento:
  - a) dell'esistenza dell'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio;
  - b) che oggetto della deliberazione da ratificare sia una variazione di bilancio;
  - c) che la deliberazione sia stata sottoposta a ratifica entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello dell'adozione.
2. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione di giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 116.  
**Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del segretario generale, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge.
2. Il responsabile dell'ufficio movimento deliberativo certifica in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione specificando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

Art. 117.

***Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni***

1. Il consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni e dei fatti che ne determinarono l'adozione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.
3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.
4. Il consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.
5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti atti devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotta.
6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:
  - a) che creano a favore di determinati soggetti diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della loro conversione in un risarcimento;
  - b) che esauriscano i loro effetti al momento dell'emanazione;
  - c) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla giunta provinciale.

Sez. II.

**PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI**

Art. 118.

***Mozione di sfiducia***

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della provincia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della provincia e deve essere approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio provinciale.
2. L'approvazione da parte del consiglio provinciale, nei termini di cui al precedente comma, comporta l'automatico scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 119.

***Adozione dei regolamenti***

1. Il consiglio provinciale, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita alla provincia adotta i regolamenti di sua competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto.
2. L'istruttoria della deliberazione per l'adozione di un regolamento è svolta dal responsabile del servizio competente per materia, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi di governo.
3. La proposta di deliberazione è corredata dall'articolato del regolamento e dai necessari pareri.
4. Il consiglio provinciale dopo che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla commissione consiliare permanente dello statuto e regolamenti, approva i singoli articoli nel testo proposto o in quello

che risulta a seguito dell'approvazione di eventuali emendamenti; infine il consiglio approva il regolamento nel suo insieme. Il Consiglio, con votazione unanime, può stabilire di procedere all'approvazione del regolamento con un'unica votazione sull'intero testo.

5. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni, a cura e sotto la responsabilità del segretario generale, ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 120.

### ***Adozione, modificazione e abrogazione dello statuto***

1. In conformità alle disposizioni di legge, il consiglio delibera, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, lo statuto della provincia.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni da quella in cui la votazione di cui al precedente comma ebbe esito negativo; lo statuto è approvato se ottiene per due volte, anche non consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio con la procedura di cui ai precedenti commi.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della delibera di abrogazione dello statuto vigente comporta l'approvazione del nuovo.

5. Il consiglio non può prendere in esame alcuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

6. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla data della deliberazione di reiezione.

7. Il consiglio provinciale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di cui all'art.1, comma 3 del TUEL.

## CAPO IV. CONTROLLI

### Sez. I. CONTROLLO SUL CONSIGLIO E SUOI COMPONENTI

Art. 121.

### ***Scioglimento del consiglio***

1. Lo scioglimento del consiglio provinciale si determina, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 122.

### ***Surrogazione e supplenza dei consiglieri***

1. Il seggio che, nel corso del mandato, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi di legge, il consiglio provinciale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 123.

### ***Sospensione e decadenza dei consiglieri***

1. I consiglieri sono sospesi di diritto dalla carica con provvedimento del prefetto nei casi previsti dalla legge.
2. I Consiglieri decadono di diritto dalla carica nei casi previsti dalla legge.
3. Nel periodo di sospensione, i consiglieri sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
4. A cura della conferenza dei capigruppo, le deliberazioni adottate dal consiglio con il voto del consigliere, dopo che nei suoi confronti sia stato emesso il provvedimento giudiziario che comporta la sospensione o si sia verificata la decadenza e prima della notifica dei relativi provvedimenti, sono sottoposte alla prova di resistenza e saranno ripetute, qualora il voto del consigliere sospeso o decaduto sia stato determinante.

Art. 124.

### ***Rimozione dei consiglieri***

1. Il consiglio, nella stessa seduta in cui ha notizia del provvedimento ministeriale con il quale un consigliere è rimosso dalla carica, provvede alla sostituzione con il candidato che ne ha diritto.

Sez. II

ESECUTIVITA' DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO

ART. 125

### ***Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni***

1. Le deliberazioni consiliari diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo pretorio.
2. Le deliberazioni consiliari, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

TITOLO V.  
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I.  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 126.

***Criteria di svolgimento dell'attività***

1. Il consiglio, nello svolgimento della sua attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e nell'assunzione degli atti fondamentali previsti dalle leggi e dallo statuto, deve attenersi ai principi della massima trasparenza e della partecipazione democratica nonché al principio di sussidiarietà ed al metodo della concertazione.

Art. 127.

***Linee di indirizzo e di controllo***

1. Il consiglio, allo scopo di prevenire e reprimere infiltrazioni mafiose nell'esercizio delle attività amministrative che incidono sui diritti e sugli interessi dei singoli amministrati o che hanno contenuto prettamente economico, delibera, ai sensi di legge, linee di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

CAPO II.  
GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 128.

***Assunzione diretta dei pubblici servizi***

1. Il consiglio, nel disporre l'assunzione e l'impianto di servizi pubblici, si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. L'assunzione diretta dei pubblici servizi è deliberata dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

3. La deliberazione di cui al comma che precede, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:

- a) le opere di impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;
- b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;
- c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.

4. Il consiglio, quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, deve dichiarare, nella deliberazione di cui al precedente comma 2, se intende avvalersi di tale diritto ed indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.



Art. 129.

***Riscatto dei servizi affidati in concessione***

1. La volontà consiliare di avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi in concessione, prevista dalla vigente normativa, deve risultare da deliberazione del consiglio adottata dalla maggioranza dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.
2. Il consiglio procede all'esame dello stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio ai fini di cui all'articolo 10 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, avvalendosi dell'opera dei revisori dei conti.

Art. 130.

***Vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni***

1. Gli atti fondamentali emanati dai consigli di amministrazione delle aziende speciali e/o delle istituzioni sono approvati dal consiglio provinciale.
2. Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti:
  - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
  - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
  - c) il conto consuntivo;
  - d) il bilancio di esercizio sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione, nel testo integrale, alla provincia ed assegnate alla commissione consiliare permanente competente per materia, che ne riferirà al consiglio provinciale.
3. Il segretario generale cura la pubblicazione delle deliberazioni, di cui al precedente comma, all'albo pretorio.

Art. 131.

***Scioglimento dei consigli di amministrazione di aziende speciali ed istituzioni***

1. Un terzo dei consiglieri assegnati alla provincia può presentare al Presidente del consiglio motivata proposta di convocazione del consiglio provinciale per lo scioglimento dei consigli di amministrazione, quando i proponenti abbiano motivo di ritenere che il consiglio dell'azienda speciale o della istituzione non ottemperi a norme di legge e di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o della istituzione o della provincia.
2. La proposta è trasmessa al consiglio di amministrazione interessato, perché deduca entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni il consiglio provinciale delibera con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
3. Ove nella prima seduta sia mancato l'intervento dei due terzi dei consiglieri, sarà tenuta una seconda seduta, non prima di otto e non dopo di quindici giorni, fermo restando il numero dei voti occorrenti previsto per la prima seduta.
4. In occasione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il consiglio provinciale, sentiti i revisori dei conti, può indicare gli amministratori eventualmente responsabili ai sensi di legge.
5. Lo scioglimento è proposto dal Presidente della provincia quando esistano tentativi di infiltrazioni, di tipo mafioso nelle attività delle aziende o delle istituzioni riguardanti appalti, concessioni, subappalti,

cottimi, noli a caldo, o contratti simili per la realizzazione di opere e di lavori riguardanti l'azienda o l'istituzione stessa.

Art. 132.

***Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio***

1. Il consiglio provinciale delibera di revocare l'assunzione diretta di un pubblico servizio, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.
2. Nella deliberazione di cui al comma precedente, il consiglio deve indicare se il servizio debba essere gestito in una delle altre forme previste dalla legge.
3. La deliberazione è comunicata, a cura del Presidente, al consiglio di amministrazione dell'azienda speciale o dell'istituzione con invito a presentare il rendiconto della gestione riferito alla data della comunicazione ed a procedere alle consegne.

CAPO III.

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 133.

***Convenzioni***

1. La deliberazione consiliare, relativa alla stipulazione di convenzioni tra la provincia ed altri enti locali per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati, deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti aderenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. La deliberazione di cui al comma precedente deve prevedere forme arbitrali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere.
3. L'adesione alle convenzioni obbligatorie, imposte alla provincia dallo stato o dalla regione, sarà esternata mediante approvazione del disciplinare tipo come previsto dalle vigenti leggi.

Art. 134.

***ConSORZI***

1. Il consiglio provinciale delibera, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione dei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
2. Si applicano le norme previste dalle vigenti leggi.

# INDICE

## PARTE I

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. <b>Campo di applicazione</b>	pag. 2
Art. 2. <b>Sede del consiglio provinciale</b>	2
Art. 3. <b>Entrata in carica dei consiglieri</b>	2

#### TITOLO II - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

##### CAPO I - OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 4. <b>Convocazione del consiglio dopo l'elezione</b>	3
Art. 5. <b>Convalida degli eletti</b>	3
Art. 6. <b>Elezione del Presidente e dei vicepresidenti del consiglio</b>	4
Art. 6 bis. <b>Ufficio di presidenza del Consiglio</b>	4
Art. 6 ter. <b>Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio</b>	5
Art. 7. <b>Poteri del Presidente del consiglio</b>	5
Art. 8. <b>Comunicazione della composizione della giunta</b>	6
Art. 9. <b>Incompatibilità tra consigliere provinciale e assessore</b>	6
Art. 10. <b>Linee programmatiche</b>	7
Art. 10 bis. <b>Piano generale di sviluppo</b>	7

##### CAPO II - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

###### Sez. I - GRUPPI CONSILIARI

Art. 11. <b>Costituzione dei gruppi consiliari</b>	8
Art. 12. <b>Organizzazione dei gruppi</b>	9
Art. 13. <b>Organizzazione degli uffici e dei servizi del consiglio</b>	10
Art. 14. <b>Organizzazione finanziaria</b>	10
Art. 15. <b>Rendicontazione delle spese</b>	11
Art. 16. <b>Rimborsi</b>	11
Art. 17. <b>Conferenza dei capigruppo</b>	12
Art. 18. <b>Commissione d'ente per le pari opportunità</b>	12

###### Sez. II - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 19. <b>Istituzione delle commissioni</b>	13
Art. 20. <b>Attribuzioni delle commissioni</b>	13
Art. 21. <b>Composizione e competenze</b>	14
Art. 22. <b>Nomina delle commissioni</b>	15
Art. 23. <b>Sostituzioni</b>	15
Art. 24. <b>Presidenza e segreteria delle commissioni</b>	15
Art. 25. <b>Convocazione delle commissioni</b>	16

Art. 26. <b>Apertura delle sedute delle commissioni</b>	16
Art. 27. <b>Sedute delle commissioni</b>	17
Art. 28. <b>Verbali delle sedute delle commissioni</b>	17
Art. 29. <b>Richiesta di dati</b>	18
Art. 30. <b>Commissione permanente statuto e regolamenti</b>	18
Art. 31. <b>Commissione permanente di controllo e garanzia</b>	19

### Sez. III - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 32. <b>Istituzione, composizione e funzionamento</b>	20
---	----

## TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

### CAPO I – DIRITTI

#### Sez. I - DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 33. <b>Diritti dei consiglieri</b>	21
Art. 34. <b>Esercizio del diritto dei consiglieri</b>	21
Art. 35. <b>Procedure per ottenere in visione atti e documenti</b>	21
Art. 36. <b>Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni</b>	22
Art. 37. <b>Procedura per il rilascio di copia di deliberazioni</b>	22
Art. 38. <b>Procedura per il rilascio di copia delle determinazioni dirigenziali</b>	22
Art. 39. <b>Invio elenchi</b>	22
Art. 40. <b>Notizie in merito ad aziende dipendenti ed a società a partecipazione provinciale</b>	23

#### Sez. II - DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 41. <b>Diritto di iniziativa dei consiglieri</b>	23
Art. 42. <b>Interrogazione</b>	23
Art. 42 bis. <b>Interrogazioni a risposta immediata</b>	24
Art. 43. <b>Interpellanza</b>	25
Art. 44. <b>Mozione</b>	25
Art. 45. <b>Svolgimento della discussione sulle mozioni</b>	26
Art. 46. <b>Ritiro delle mozioni</b>	27
Art. 47. <b>Ordini del giorno</b>	27

#### Sez. III - ALTRI DIRITTI.

Art. 48. <b>Gettoni di presenza</b>	27
Art. 49. <b>Assicurazione dei consiglieri contro i rischi</b>	28

### CAPO II – DOVERI

#### Sez. I - SEGRETO-ASTENSIONE

Art. 50. <b>Obbligo del segreto</b>	28
Art. 51. <b>Astensione</b>	28

## Sez. II - ALTRI DOVERI

Art. 52. <b>Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del consiglio</b>	29
Art. 53. <b>Pubblicità della situazione patrimoniale</b>	29
Art. 54. <b>Pubblicità delle spese elettorali</b>	29

## TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

### CAPO I - SEDUTE

Art. 55. <b>Sedute ordinarie</b>	30
Art. 56. <b>Sedute straordinarie</b>	30

### CAPO II. - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONSILIARE

#### Sez. I. - CONVOCAZIONE

Art. 57. <b>Date delle adunanze</b>	30
Art. 58. <b>Convocazione di urgenza</b>	31
Art. 59. <b>Avvisi di convocazione</b>	31
Art. 60. <b>Contenuto dell'avviso di convocazione</b>	31
Art. 61. <b>Seduta di seconda convocazione</b>	32
Art. 62. <b>Avvisi per le sedute di aggiornamento</b>	32

#### Sez. II - ORDINE DEL GIORNO

Art. 63. <b>Compilazione dell'ordine del giorno</b>	32
Art. 64. <b>Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno</b>	33
Art. 65. <b>Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno</b>	33
Art. 66. <b>Avvisi al pubblico</b>	33

#### Sez. III – ADUNANZE

Art. 67. <b>Adunanza del consiglio</b>	33
Art. 68. <b>Numero legale</b>	34

#### Sez. IV – SEDUTE

Art. 69. <b>Apertura della seduta</b>	34
Art. 70. <b>Presidenza delle sedute</b>	34
Art. 71. <b>Attribuzioni del Presidente del consiglio</b>	34
Art. 72. <b>Pubblicità e segretezza delle sedute</b>	35
Art. 73. <b>Nomina degli scrutatori</b>	36
Art. 74. <b>Verifica del numero legale</b>	36
Art. 75. <b>Comunicazioni del presidente</b>	36
Art. 76. <b>Argomenti ammessi alla trattazione</b>	36
Art. 77. <b>Ordine di trattazione degli argomenti</b>	36

#### SEZ. V – DISCUSSIONE

Art. 78. <b>Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva</b>	37
Art. 79. <b>Apertura della discussione</b>	37

Art. 80. <b>Intervento dei consiglieri</b>	38
Art. 81. <b>Fatto personale</b>	38
Art. 82. <b>Mozione d'ordine</b>	39
Art. 83. <b>Argomenti discussi in commissione consiliare</b>	39
Art. 84. <b>Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione</b>	39
Art. 85. <b>Discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno</b>	39
Art. 86. <b>Pareri obbligatori</b>	40
Art. 87. <b>Chiusura della discussione</b>	40

#### Sez. VI – VOTAZIONE

Art. 88. <b>Dichiarazione di voto</b>	40
Art. 89. <b>Sistemi e procedure di votazione</b>	41
Art. 90. <b>Votazione palese</b>	41
Art. 91. <b>Votazione segreta</b>	42
Art. 92. <b>Votazione per singole parti</b>	42
Art. 93. <b>Astensione obbligatoria dei consiglieri dalla votazione</b>	42
Art. 94. <b>Approvazione delle proposte</b>	43
Art. 95. <b>Votazione infruttuosa per parità di voti</b>	43
Art. 96. <b>Indirizzi per le nomine</b>	44

#### Sez. VII - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

Art. 97. <b>Scrutinio</b>	44
Art. 98. <b>Proclamazione dell'esito della votazione</b>	45

#### Sez. VIII - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 99. <b>Attribuzioni del Presidente del consiglio</b>	45
Art. 100. <b>Disciplina dei consiglieri</b>	46
Art. 101. <b>Tumulto in aula</b>	46
Art. 102. <b>Disciplina del pubblico</b>	46
Art. 103. <b>Servizio di polizia durante la seduta</b>	47

#### Sez. IX - PARTECIPAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 104. <b>Assessori</b>	47
----------------------------	----

#### Sez. X - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI RESPONSABILI DI SETTORE E/O DI SERVIZIO E DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 105. <b>Partecipazione del Segretario generale</b>	47
Art. 106. <b>Compiti del segretario generale</b>	48
Art. 107. <b>Partecipazione dei dirigenti</b>	48
Art. 108. <b>Partecipazione dei revisori dei conti</b>	48

#### Sez. XI – VERBALIZZAZIONE

Art. 109. <b>Redazione del processo verbale delle sedute</b>	49
Art. 110. <b>Contenuto del verbale</b>	49
Art. 111. <b>Firma dei verbali</b>	49
Art. 112. <b>Approvazione e rettifiche dei verbali</b>	50

Art. 113. <b>Resoconto stenografico o registrato</b>	50
<b>CAPO III - DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE</b>	
<b>Sez. I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 114. <b>Competenza del consiglio</b>	50
Art. 115. <b>Ratifica delle deliberazioni d'urgenza</b>	51
Art. 116. <b>Pubblicazione delle deliberazioni</b>	51
Art. 117. <b>Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni</b>	51
<b>Sez. II - PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI</b>	
Art. 118. <b>Mozione di sfiducia</b>	52
Art. 119. <b>Adozione dei regolamenti</b>	52
Art. 120. <b>Adozione, modificazione e abrogazione dello statuto</b>	52
<b>CAPO IV - CONTROLLI</b>	
<b>Sez. I - CONTROLLO SUL CONSIGLIO E SUOI COMPONENTI</b>	
Art. 121. <b>Scioglimento del consiglio</b>	53
Art. 122. <b>Surrogazione e supplenza dei consiglieri</b>	53
Art. 123. <b>Sospensione e decadenza dei consiglieri</b>	53
Art. 124. <b>Rimozione dei consiglieri</b>	54
<b>Sez. II - ESECUTIVITA' DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO</b>	
Art. 125. <b>Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni</b>	54
<b>TITOLO V - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</b>	
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 126. <b>Criteri di svolgimento dell'attività</b>	55
Art. 127. <b>Linee di indirizzo e di controllo</b>	55
<b>CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI</b>	
Art. 128. <b>Assunzione diretta dei pubblici servizi</b>	55
Art. 129. <b>Riscatto dei servizi affidati in concessione</b>	56
Art. 130. <b>Vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni</b>	56
Art. 131. <b>Scioglimento dei consigli di amministrazione di aziende speciali ed istituzioni</b>	56
Art. 132. <b>Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio</b>	57
<b>CAPO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE</b>	
Art. 133. <b>Convenzioni</b>	57
Art. 134. <b>Consorzi</b>	57
INDICE	58

